

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE SECONDA

Roma - Martedì, 29 aprile 2025

**Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

I testi delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte seconda - devono essere trasmessi tramite il portale IOL - Inserzioni on-line, disponibile all'indirizzo internet www.inserzioni.gazzettaufficiale.it dove sono reperibili tutte le informazioni per la pubblicazione.

FOGLIO DELLE INSERZIONI

SOMMARIO

ANNUNZI COMMERCIALI

Convocazioni di assemblea

BELVEDERE S.P.A.

Avviso di revoca - Convocazione di assemblea ordinaria (TX25AAA4615) Pag. 1

IRON S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria (TX25AAA4576) Pag. 1

SICILGESSO S.P.A.

Convocazione di assemblea (TX25AAA4578) Pag. 1

VERBATIM SOCIETÀ COOPERATIVA

Convocazione di assemblea dei soci (TX25AAA4602) Pag. 1

Altri annunci commerciali

CREDITO EMILIANO S.P.A.

EMILIA SPV S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati (il "GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente, la "Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali") (TX25AAB4580) Pag. 2

SPV PROJECT 2406 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 e, se del caso, 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della successiva normativa nazionale di adeguamento (TX25AAB4606) Pag. 6

ANNUNZI GIUDIZIARI

Notifiche per pubblici proclami

TRIBUNALE DI BARI

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 1158 c.c. e contestuale convocazione per mediazione obbligatoria - R.G. n. 4362/2025 (TX25ABA4570) Pag. 8

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 1158 c.c. e contestuale convocazione per mediazione obbligatoria - R.G. n. 4409/2025 (TX25ABA4569) Pag. 7

TRIBUNALE DI LANUSEI

Notifica per pubblici proclami (TX25ABA4584) Pag. 8

TRIBUNALE DI RIMINI

Notifica per pubblici proclami - R.G. 1969/2024 (TX25ABA4595) Pag. 8



TRIBUNALE DI TARANTO

Notifica per pubblici proclami - Domanda di affrancazione di fondo enfiteutico - Decreto Presidenziale del 10/03/2025 R.G. 250/2025 (TX25ABA4596) Pag. 9

TRIBUNALE DI TRENTO

Notifica per pubblici proclami - Usucapione - R.G. 1168/2025 (TX25ABA4597) Pag. 10

Ammortamenti

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ammortamento polizza di pegno - R.G. 5893/2025 (TX25ABC4605) Pag. 10

Eredità

TRIBUNALE DI ASTI

Nomina curatore eredità giacente di Esterina Ceresa (TU25ABH4537) Pag. 11

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Eredità giacente di Mamadou Hanne (TX25ABH4571) Pag. 10

TRIBUNALE DI PAVIA

Nomina curatore eredità giacente di Battista Zamboni - RGVG 478/2025 (TX25ABH4575) Pag. 10

TRIBUNALE DI RAVENNA

Eredità giacente di Campori Maria Paola - Invito ai creditori ex art. 498 c.p.c. - R.G. 3301/2024 (TX25ABH4591) Pag. 10

TRIBUNALE DI ROMA

Nomina curatore eredità giacente di Simonetta Nazaro - R.G. 7764/2024 (TX25ABH4601) Pag. 11

Chiusura eredità giacente di Mondelli Bruno - R.G. 1439/2024 (TX25ABH4589) Pag. 10

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Eredità giacente di Pitzalis Roberto (TX25ABH4607) Pag. 11

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

Nomina curatore eredità giacente di Lischi Cesira - R.G. 982/2025 (TX25ABH4600) Pag. 11

Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta

TRIBUNALE DI PALMI

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Gullone Michelangelo - R.G. 223/2025 (TX25ABR4469) Pag. 11

Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione

COOPERATIVA LAVORATORI SAN PANTALEONE SOCIETÀ COOPERATIVA

Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della gestione e piano di riparto (TX25ABS4585) Pag. 11

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA IL RESTAURO

Deposito atti finali di liquidazione (TX25ABS4599) Pag. 12

ALTRI ANNUNZI

Espropri

SNAM RETE GAS S.P.A. Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF

Decreto n. 14 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino" DN 1200 (48") DP 75 bar in Comune di Foligno (PG) (TX25ADC4583) Pag. 15

Decreto n. 6 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino" DN 1200 (48) DP 75 bar in Comune di Gubbio (PG) (TX25ADC4586) Pag. 18

Decreto n. 11 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino" DN 1200 (48) DP 75 bar in Comune di Mercatello sul Metauro (PU) (TX25ADC4587) Pag. 21

Decreto n. 8 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino" DN 1200 (48") DP 75 bar in Comune di Nocera Umbra (PG) (TX25ADC4590) Pag. 24

Decreto n. 10 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino" DN 1200 (48") DP 75 bar in Comune di Pietralunga (PG) (TX25ADC4592) Pag. 27

Decreto n. 12 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino" DN 1200 (48") DP 75 bar in Comune di Sestino (AR) (TX25ADC4593) Pag. 30

Decreto n. 7 del 22.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino" DN 1200 (48") DP 75 bar in Comune di Gualdo Tadino (PG) (TX25ADC4594) Pag. 33

Decreto n. 13 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino" DN 1200 (48) DP 75 bar in Comune di Apecchio (PU) (TX25ADC4581) Pag. 12



Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici**ACCORD HEALTHCARE S.L.U.**

Modifiche minori di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD4579) Pag. 38

BAXTER S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012 (TX25ADD4598). Pag. 39

EG S.P.A.

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD4603). Pag. 40

KARO HEALTHCARE AB

Modifica secondaria di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX25ADD4582) Pag. 38

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD4588). Pag. 39

NEW RESEARCH S.R.L.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX25ADD4572) Pag. 36

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 (TX25ADD4577) Pag. 37

SANOFI S.R.L.

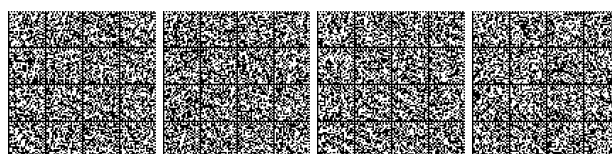
Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD4604) Pag. 40

TEVA B.V.

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD4574). Pag. 37

TEVA ITALIA S.R.L.

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX25ADD4573). Pag. 36





ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

IRON S.P.A.

Sede: via dei Mugnai, 12 - 06081 Assisi (PG)
Capitale sociale: € 3.510.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Perugia
R.E.A.: N. 16858
Codice Fiscale: 01622860540
Partita IVA: 01622860540

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Assisi S.Maria degli Angeli, Via dei Mugnai n° 12, per il giorno 20 Maggio 2025, alle ore 11:00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 Maggio 2025 stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del bilancio sociale al 31 Dicembre 2024; relazione degli amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dell'Organo amministrativo per scadenza del mandato previa determinazione della forma e del numero dei componenti;
3. Determinazione del compenso da assegnare all' Organo amministrativo per l'esercizio 2025;
4. Incarico alla società di revisione per la certificazione del bilancio dell'esercizio 2025.

L'intervento all'assemblea è regolato dalle norme di legge e di statuto.

Santa Maria degli Angeli 23 Aprile 2025

p. il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
Michele Leonori

TX25AAA4576 (A pagamento).

SICILGESSO S.P.A.

Sede: Contrada Fegotto S.S. 113 Km. 335,700 - Calatafimi Segesta (TP)
Capitale sociale: Euro 837.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Trapani
R.E.A.: 37956
Codice Fiscale: 00060760816
Partita IVA: 00060760816

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede sociale in Calatafimi Segesta (TP) SS 113 Km 335,700, il giorno 17/05/2025 alle ore 10.00 in prima

convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30/05/2025 alle ore 16:00 stesso luogo per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31.12.2024 e deliberazioni conseguenti;
 2. Varie ed eventuali;
- Calatafimi Segesta 16.04.2025

L'amministratore delegato
ing. Marzio Bresciani

TX25AAA4578 (A pagamento).

VERBATIM SOCIETÀ COOPERATIVA

Convocazione di assemblea dei soci

Il C.d.A. avvisa della convocazione dell'assemblea soci nelle date del 09/06/2025, in prima convocazione, e 10/06/2025, in seconda convocazione, per ambo i giorni fissati, l'assemblea si terrà, alle ore 15:30, presso la sede della Società, sita in via della Croce Rossa, n. civ. 8, C.A.P. 35129, Padova, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del giorno:

- 1) Stato dell'arte della commessa CICLAT;
- 2) approvazione del bilancio al 31/12/2024;
- 3) Determinazioni conseguenti per il ripianamento delle perdite 2023 e 2024 ex art. 2446 c.c.;
- 4) Dimissioni inderogabili del Presidente provvisoriamente in carica. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso.

Verbatim Soc. Coop. -

Il presidente del consiglio di amministrazione
Nevio Garrone

TX25AAA4602 (A pagamento).

BELVEDERE S.P.A.

Sede legale: via Marconi n. 5 - 56037 Peccioli (PI), Italia
Capitale sociale: € 2.695.780,08 i.v.
Registro delle imprese: Pisa n. 01404590505
R.E.A.: 125275
Codice Fiscale: 01404590505
Partita IVA: 01404590505

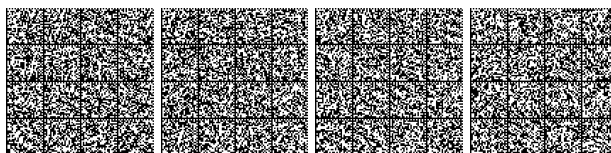
Avviso di revoca - Convocazione di assemblea ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la revoca dell'assemblea ordinaria di Belvedere Spa indetta in prima convocazione il 30 aprile 2025 alle ore 8:00 e occorrendo in seconda convocazione il 27 giugno 2025 alle ore 18.30 di cui all'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 43 del 10/04/2025.

Peccioli, 23/04/2025

Il presidente del consiglio di amministrazione
Silvano Crecchi

TX25AAA4615 (A pagamento).



ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

CREDITO EMILIANO S.P.A.

Iscritta al numero 5350 all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede legale: via Emilia San Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia (Italia)

Capitale sociale: Euro 332.392.107,00 i.v.

Registro delle imprese: Reggio Emilia 01806740153

Codice Fiscale: 01806740153

EMILIA SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35162.7 nell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) - Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04690910262

Codice Fiscale: 04690910262

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati (il "GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente, la "Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali")

Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione perfezionata in data 22 aprile 2015 (la "Cartolarizzazione") da parte della società Emilia SPV S.r.l. (la "Società" o il "Cessionario"), il Cessionario comunica che, in data 22 aprile 2025, ai sensi dell'accordo quadro di cessione sottoscritto in data 10 dicembre 2014 nel contesto della Cartolarizzazione (come successivamente modificato, l'"Accordo Quadro di Cessione") ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" concluso con Credito Emiliano S.p.A. ("Credem" o il "Cedente"), con effetti economici a partire dal 1 aprile 2025 ed effetti giuridici a partire dal 22 aprile 2025, tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui ipotecari residenziali erogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo"), che alla data del 21 marzo 2025 (incluso) (la "Data di Individuazione") soddisfacevano i seguenti criteri:

1. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del credito al consumo;

2. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993;

3. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili residenziali siti sul territorio della Repubblica italiana;

4. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'articolo 39, comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993;

5. che non siano classificati come "attività finanziarie deteriorate", ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e integrata;

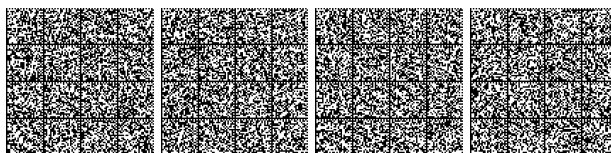
6. in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da più di 90 giorni dalla relativa data di pagamento;

7. il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese o con rate costanti;

8. che siano garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) un'ipoteca di secondo grado rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di primo grado sono state interamente soddisfatte;

9. che siano garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado è Credem e rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado sono state interamente soddisfatte e il relativo creditore ha prestato formalmente il consenso alla cancellazione dell'ipoteca di grado precedente, o (C) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado è Credem (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo grado derivano da mutui residenziali che soddisfano i presenti criteri;

10. il cui debitore è (i) una persona fisica residente e domiciliata in Italia e (ii) di nazionalità italiana che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, così come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 600 ("Famiglie consumatrici") (tale categoria include un individuo o un gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditi, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori o anche piccoli imprenditori), nella categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria include le persone che svolgono attività artigianali ai sensi della Legge 443/85) e nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici") (tale categoria include le famiglie che svolgono attività diverse dalle attività artigianali, compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti), fermo restando che i debitori



che rientrano nelle categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa;

11. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficino di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi;

12. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistano obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;

13. che siano disciplinati dalla legge italiana;

14. che siano denominati in Euro (o che non prevedono alcuna previsione che conceda la conversione in valuta differente);

15. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale sia stata pagata prima della relativa Data di Individuazione;

16. che prevedano modalità di pagamento con ordine di addebito diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso (MAV) o mediante altri rapporti interbancari diretti (RID);

17. in relazione ai quali, il relativo Contratto di Mutuo preveda espressamente che siano stati erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di uno o più beni immobili, o al fine di rifinanziare un mutuo già erogato da altre banche (surrogazione) con le stesse finalità;

18. che prevedano il pagamento di rate mensili, trimestrali o semestrali;

19. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente;

20. i cui Contratti di Mutuo non contengano alcuna clausola che limiti la possibilità per il Cedente di cedere i crediti da essi derivanti o, qualora prevedano la necessità del debitore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto;

21. erogati da Credem (tramite i canali distributivi del gruppo) ovvero, con riferimento ai crediti acquistati dal Cedente, erogati da filiali degli istituti di credito dai quali sono stati acquistati;

22. la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla sola componente interesse (interest-only);

23. che derivino da Contratti di Mutuo il cui profilo di ammortamento non preveda una maxi-rata finale (cosiddetti finanziamenti "balloon");

24. in relazione ai quali l'ultima data di pagamento sia successiva al 31 ottobre 2015 e non sia successiva al 31 dicembre 2055;

25. che derivino da Contratti di Mutuo il cui debito residuo in linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille) e non superiore a Euro 3.000.000 (tre milioni).

26. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti che, pur presentando alla Data di Individuazione le caratteristiche sopra indicate, presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

(a) derivino da Contratti di Mutuo ai quali si applichi una ponderazione del rischio non superiore al 35% come risultante dall'ultima segnalazione alla Banca d'Italia e

il cui rapporto fra l'importo capitale residuo del relativo Mutuo sommato al capitale residuo di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore al 60% del valore dell'ultima perizia disponibile del bene immobile oggetto di ipoteca, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006;

(b) che non siano stati erogati (neanche in cointestazione) a dipendenti o amministratori del Cedente o delle sue controllate facenti parte del gruppo bancario CREDEM;

27. il cui rapporto fra l'importo capitale erogato del relativo Mutuo sommato al capitale erogato di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore al 100% del valore originario di perizia del bene immobile;

28. il cui rapporto fra l'importo capitale residuo del relativo Mutuo sommato al capitale residuo di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore al 200% del valore dell'ultima perizia del bene immobile oggetto di ipoteca, disponibile alla Data di Individuazione;

29. in relazione ai crediti il relativo bene immobile sui cui è iscritta ipoteca presenta una categoria catastale del gruppo "A" diversa da "A10" ("uffici e studi privati");

30. che siano stati erogati fino al 31 dicembre 2024;

31. che non derivino da Contratti di Mutuo che alla relativa Data di Individuazione siano oggetto di sospensione dei pagamenti;

32. che non siano stati originati da Cassa di Risparmio di Cento;

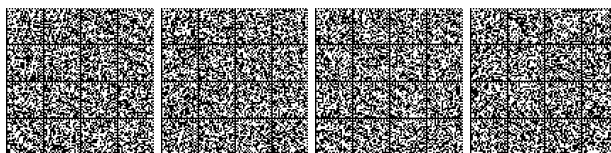
33. che non siano stati erogati a dipendenti Credem;

34. che non siano stati erogati a lavoratori autonomi;

35. che non siano erogati a debitori che risiedono nelle regioni Calabria, Sardegna, Puglia e Lazio;

36. con esclusione dei Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano uno dei seguenti codici identificativi: 443-008213695, 220-008060709, 425-007910267, 477-007563908, 057-008290182, 135-008373435, 147-008373771, 148-007614896, 227-008291236, 232-007912697, 302-008060950, 409-008290674, 410-008288280, 425-008288753, 478-008443899, 488-008366276, 606-007561028, 613-008288034, 745-008443971, 960-008369577, 094-008444407, 125-008366571, 142-008134501, 203-008132103, 206-008050779, 220-008446326, 228-007967033, 228-008446844, 232-008374035, 324-008444644, 380-008213553, 397-008131913, 409-007568895, 441-008208487, 443-008211520, 447-007663826, 471-007657217, 568-008059838, 577-008212860, 588-008367710, 603-008209344, 606-008446979, 620-008211627, 636-008443922, 675-008447126, 960-008445054, 116-008443282, 210-007904872, 636-008135267, 488-008059173, 325-008366643.

L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data di Individuazione rispettavano i crediti cumulativi



sopra elencati, è (i) disponibile sul sito internet <http://www.credem.it>, (ii) disponibile presso ciascuna filiale di Credem e (iii) inviato nella versione originale informatica alla conservazione digitale presso Credemtel S.p.A. (con sede legale in Via P. Togliatti 36/1, Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia) (Conservatore Accreditato presso l'AgID e soggetto alla sua vigilanza), in data 22 aprile 2025 (Codice Univoco 2814612951).

Il Cessionario ha conferito incarico a Credem ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Credem ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.

I debitori ceduti e loro eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione, durante i giorni lavorativi, al Cessionario, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia, ovvero a Credem, con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia, Italia.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento.

In virtù della cessione di crediti intervenuta in data 22 aprile 2025 tra Credito Emiliano S.p.A., in qualità di cedente (in seguito, la "Banca Cedente" o il "Servicer"), ed Emilia SPV S.r.l., in qualità di cessionario (in seguito, la "Società" o il "Cessionario"), in forza della quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalla Banca Cedente taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (i "Crediti"), la Società è divenuta titolare (il "Titolare") autonomo del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti, successori ed aventi causa (gli "Interessati") contenuti in documenti cartacei ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti (i "Dati Personali"). La Società è tenuta a fornire agli Interessati l'informativa sul trattamento dei Dati Personali e assolve tale obbligo, in conformità al provvedimento sopra indicato del Garante per la protezione dei dati personali, mediante la presente pubblicazione, misura appropriata anche ai sensi dell'art. 14, comma 5, lettera b), del GDPR.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei Dati Personali è EMILIA SPV S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia.

Gli Interessati potranno contattare il Titolare per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR (*cfr.* punto 6), nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente informativa, all'indirizzo sopra indicato.

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere carico delle richieste e a fornire, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alle richieste. Qualora

il Titolare nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.

2. Quali Dati Personali trattiamo

Per le finalità indicate nella presente informativa, il Titolare può trattare i Dati Personali comuni, che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online) e dati economico-patrimoniali (i.e. dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale con il Titolare).

Non verranno trattate categorie "particolari" di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.

3. Quali sono le finalità del trattamento

Il Titolare tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali. Il trattamento dei Dati Personali verrà effettuato in quanto necessario (i) all'esecuzione degli obblighi di pagamento dei debitori ceduti e garanti; (ii) al perseguimento dell'oggetto sociale; (iii) per adempiere agli obblighi di legge, regolamenti e della normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge cui è soggetto il Titolare del trattamento; nonché (iv) ove ne ricorrano i presupposti, per finalità connesse all'esercizio di un diritto in giudizio. Il Titolare tratterà i Dati Personali per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione). A tal proposito, i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da determinati soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati in questione viene effettuata sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento, come di volta in volta individuato, a consultare i sistemi di informazione creditizia, in ossequio a quanto stabilito dal provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 163 del 19 settembre 2019.

4. Con quali modalità saranno trattati i Dati Personali

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 del GDPR.

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o



controversie. A questo riguardo, i Dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da una decisione vincolante emanata da un'autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori (ad esempio, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati).

5. A quali soggetti potranno essere comunicati i Dati Personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte, i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti o da eventuali collaboratori di cui il Titolare dovesse avvalersi, che opereranno in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Dati Personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo Bancario Credito Emiliano - CREDEM, appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- altre società appartenenti al Gruppo Bancario Credito Emiliano - CREDEM ovvero società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela;
- soggetti che forniscono ulteriori soggetti di cui il Titolare a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto;
- servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare;
- soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale, che possono avere sede anche al di fuori dell'Italia, ma comunque in Paesi appartenenti all'Unione Europea, ove è garantito un adeguato livello di protezione dei Dati Personali. Pertanto, le persone fisiche appartenenti a tali società, associazioni e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali nei limiti delle mansioni a loro assegnate;
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio; e
- autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblico-istituzionale.

In particolare, per le finalità di cui sopra, i Dati Personali saranno comunicati a (i) CREDEM, con sede legale in Via Emilia S. Pietro, 4, 42121 Reggio Emilia, Italia, in qualità di Servicer ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 130 nonché responsabile del trattamento dei Dati Personali, nonché a (ii) Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), in qualità di corporate servicer.

L'informativa completa, unitamente all'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati e dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, è messa a disposizione presso EMILIA SPV S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, ovvero

presso Credito Emiliano S.p.A., con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4, 42121 Reggio Emilia, Italia, ovvero sul sito www.credem.it. I Dati Personali trattati dal Titolare non sono oggetto di diffusione.

6. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, il soggetto interessato potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, il diritto di:

- ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai propri dati personali - compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti dell'interessato (diritto di accesso - articolo 15 del GDPR);

- ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 del GDPR);

- ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto alla cancellazione - articolo 17 del GDPR);

- ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR);

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere che i propri dati personali siano trasmessi direttamente dalla Banca ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR);

- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione - articolo 21 del GDPR);

- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

L'esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta.

Conegliano (TV), 22 aprile 2025

Emilia SPV S.r.l. – L'amministratore unico
Giulia Reali

TX25AAB4580 (A pagamento).



SPV PROJECT 2406 S.R.L.

Società a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99

Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia al numero 48592.0

Sede legale: corso Vittorio Emanuele, 24/28 - 20122 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano, Monza Brianza, Lodi
13637230965

Codice Fiscale: 13637230965

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 e, se del caso, 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della successiva normativa nazionale di adeguamento

La Società SPV PROJECT 2406 S.r.l., società unipersonale a responsabilità limitata, con socio unico, costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II 24/28 - Milano - 20122, capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 (interamente versato), codice fiscale e partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi, n. 13637230965, REA MI - 2735223, iscritta al n. 48592.0 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023, avente quale oggetto sociale la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti (il "Cessionario") comunica che:

A. ha stipulato con Findomestic Banca S.p.A., con sede legale Viale Belfiore, 26 - 50144 Firenze - I Capitale Sociale 659.403.400 Euro i.v. - R.E.A. 370219 (FI) - Cod. Fisc./P. Iva e R.I. di FI n. 03562770481 Albo Banche n. 5396 - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari come "Findomestic Gruppo" al n. 3115, Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas) Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare Iscritta alla Sezione "D" del "Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e Riasicurativi" presso l'IVASS con il N. D000200406 - Società sottoposta al controllo ed alla vigilanza di Banca d'Italia e dell'IVASS ("Findomestic"), in data 15 aprile 2025, con effetti giuridici in pari data ed effetti economici al 1 aprile 2025, un contratto di cessione ai sensi del quale ha acquistato da Findomestic, pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, un portafoglio di crediti derivanti da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da Findomestic stipulati nel periodo compreso dal 11/09/2018 al 03/12/2024 (i "Crediti Findomestic"). Ai sensi del 6° comma dell'art. 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, i dati indicativi dei Crediti Findomestic

sono riportati nella comunicazione costantemente aggiornata e consultabile al seguente link: <https://gaiaweb.zenithglobal.eu/documentigu>; e

B. ha stipulato con Florence SPV S.r.l., con sede legale in Conegliano, capitale sociale di Euro 10.000 i.v., Cod. Fisc. / Part. IVA e R.I. di Treviso-Belluno n. 04591990264, società costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, iscritta nell'elenco della società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 ("Florence"), in data 15 aprile 2025, con effetti giuridici in pari data ed effetti economici al 1 aprile 2025 (la "Data di Valutazione"), un ulteriore contratto di cessione ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dei commi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario ivi richiamati, i crediti di titolarità di Florence SPV che, alla Data di Valutazione, soddisfacevano i seguenti criteri (i "Crediti Florence" e, congiungamente ai Crediti Findomestic, i "Crediti"):

(i) derivano da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati all'acquisto di autoveicoli, prestiti finalizzati all'acquisto di beni mobili non registrati erogati da Findomestic Banca S.p.A. ai sensi di contratti di credito ai consumatori;

(ii) sono sorti tra il 26/09/2018 al 22/07/2024;

(iii) sono crediti di cui Florence si è resa cessionaria da Findomestic Banca S.p.A., nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata dalla medesima, di cui è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi della Legge 130/1999;

(iv) i debitori relativi ai Crediti sono decaduti dal beneficio del termine ai sensi dei relativi contratti di finanziamento;

(v) i debitori relativi ai Crediti hanno dichiarato, alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento originario, di essere residenti o di avere sede legale in Italia;

(vi) sono individuati dagli NDG della lista denominata "Florence SPV - Lista Crediti Cessione SPV Project del 15.04.2025" depositata presso lo Studio Notarile Milano Notai negli uffici siti in Via Alessandro Manzoni, n. 12, 20121, Milano (MI).

C ha stipulato con Autoflorence 2 S.r.l., con sede legale in Milano, capitale sociale di Euro 10.000 i.v., Cod. Fisc. / Part. IVA e R.I. di Milano Monza Brianza Lodi n. 11765340960, società costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, iscritta nell'elenco della società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 ("Autoflorence 2"), in data 15 aprile 2025, con effetti giuridici in pari data ed effetti economici al 1 aprile 2025 (la "Data di Valutazione"), un contratto di cessione ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dei commi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario ivi richiamati, i crediti di titolarità di Autoflorence 2 SPV che, alla Data di Valutazione, soddisfacevano i seguenti criteri (i "Crediti Autoflorence 2" e, congiungamente ai Crediti Findomestic e Florence, i "Crediti")



a) derivano da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati all'acquisto di autoveicoli, prestiti finalizzati all'acquisto di beni mobili non registrati erogati da Findomestic Banca S.p.A. ai sensi di contratti di credito ai consumatori;

b) sono sorti il 16/06/2020

c) sono crediti di cui Autoflorence 3 si è resa cessionaria da Findomestic Banca S.p.A., nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata dalla medesima, di cui è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi della Legge 130/1999;

d) i debitori relativi ai Crediti sono decaduti dal beneficio del termine ai sensi dei relativi contratti di finanziamento;

e) i debitori relativi ai Crediti hanno dichiarato, alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento originario, di essere residenti o di avere sede legale in Italia;

f) sono individuati dagli NDG della lista denominata "Autoflorence 2 - Lista Crediti Cessione SPV Project del 15.04.2025" depositata presso lo Studio Notarile Milano Notai negli uffici siti in Via Alessandro Manzoni, n. 12, 20121, Milano (MI).

Unitamente ai Crediti oggetto di cessione sono altresì trasferiti al Cessionario, senza ulteriori formalità (salvo quelle previste dalla Legge), tutte le garanzie, reali o personali, tutti i diritti accessori e privilegi (anche processuali) ove esistenti e tutte le cause di prelazione che assistono i Crediti.

Il Cessionario ha nominato quale servicer dell'operazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c) e commi 6 e 6bis, ZENITH GLOBAL S.p.A., con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II 24/28 - 20122, capitale sociale pari ad Euro 2.000.000,00 (interamente versato), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 02200990980, Partita IVA del Gruppo Arrow n. 11407600961, iscritta all'Albo di cui all'Art. 106 del D.lgs. 385/1993 (Albo Unico) tenuto dalla Banca d'Italia registrata col numero 30, codice ABI 32590.2 (il "Master Servicer"), che, a sua volta, ha incaricato COVISIAN CREDIT MANAGEMENT S.p.A., società per azioni costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in Via Paolo Veronese 250 - Torino - 10148, capitale sociale pari ad Euro 250.000,00 (interamente versato), codice fiscale e partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino, n. 06467900012, REA TO - 790252 (lo "Special Servicer") affinché in suo nome e per suo conto proceda alle attività di gestione e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono.

A seguito della cessione tutte le somme dovute alla Cedente in relazione ai Crediti dovranno essere versate al Cessionario in conformità con le eventuali indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.

Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Zenith Global S.p.A. in qualità di Master Servicer quale responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina di COVISIAN CREDIT MANAGEMENT S.p.A. in qualità di Special Servicer nonché quale responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (3) Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezione

dei Dati" e, insieme al Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, la "Normativa Privacy"), si rinvia all'Avviso di Cessione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Parte II n. 116 del 03/10/2024, contrassegnata dal codice redazionale TX24AAB9798.

Milano, 17 aprile 2025

SPV Project 2406 S.r.l. - Il legale rappresentante
Solidea Barbara Maccioni

TX25AAB4606 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI BARI

*Notifica per pubblici proclami -
Ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e*

*1158 c.c. e contestuale convocazione per mediazione
obbligatoria - R.G. n. 4409/2025*

Il sig. Di Giosa Giuseppe, difeso dall'Avv. Davide Savino con Studio in Binetto(BA) alla via Bitetto n.14, ha chiesto di acquistare per usucapione il fondo rustico sito in Grumo Appula (Ba) in Catasto terreni al foglio 18, part. 38.

Visto il decreto del 26.09.2024 del Presidente del Tribunale con il quale ha autorizzato la notifica per pubblici proclami sia dell'invito a mediazione che del ricorso per usucapione, si convocano i signori Carlucci Angelo e Pinnella Concetta e comunque tutti gli eredi ed eventuali aventi causa, avanti l'organismo di mediazione Luma Point Service s.r.l. presso la sede in Toritto in via Manzoni n.4 - p.e.c.: lumapointservice@pec.it - per l'incontro del 30.05.2025 ore 16.00. In caso di esito negativo cita i medesimi soggetti sopra indicati a comparire innanzi al Tribunale di Bari, giudice dott. Sara Mazzotta, per l'udienza del 20.11.2025 ore 11.15 con termine sino a dieci giorni prima per la costituzione con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 281 undecies, comma 3 e 4, c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, che i convenuti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che in caso di mancata costituzione si procederà nella loro contumacia.

avv. Davide Savino

TX25ABA4569 (A pagamento).



TRIBUNALE DI BARI

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 1158 c.c. e contestuale convocazione per mediazione obbligatoria - R.G. n. 4362/2025

La signora Servedio Angela, difesa dall'Avv. Davide Savino con Studio in Binetto(BA) alla via Bitetto n.14, ha chiesto di acquistare per usucapione i fondi rustici siti in Toritto (Ba) in Catasto terreni al foglio 41, part. 114 e foglio 44 part. 98.

Visto il decreto del 07.11.2024 del Presidente del Tribunale con il quale ha autorizzato la notifica per pubblici proclami sia dell'invito a mediazione che del ricorso per usucapione, si convocano i signori Lepore Maria Anna Rosa, Morea Agnese Cristina, Morea Giuseppe, Morea Teresa e Santantonio Carlo, e comunque tutti gli eredi ed eventuali aventi causa, avanti l'organismo di mediazione Luma Point Service s.r.l. presso la sede in Toritto in via Manzoni n.4 - p.e.c.: lumapointservice@pec.it - per l'incontro del 30.05.2025 ore 17.00. In caso di esito negativo cita i medesimi soggetti sopra indicati a comparire innanzi al Tribunale di Bari, giudice dott. Sara Mazzotta, per l'udienza del 16.10.2025 ore 09.30 con termine sino a dieci giorni prima per la costituzione con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 281undecies, comma 3 e 4, c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, che i convenuti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che in caso di mancata costituzione si procederà nella loro contumacia.

avv. Davide Savino

TX25ABA4570 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LANUSEI

Notifica per pubblici proclami

Depau Giuseppe (Ilbono 12/01/1951, CF: DPEGP-P51A12E283W), rappresentato dall'avv. Mauro Pretti cita Sodde Delia (Ilbono 9/10/1965), Sodde Franco (Ilbono 1/4/1961), Sodde Maria Cecilia (Ilbono 28/2/1969), Sodde Pinuccia (Ilbono 15/2/1959), Conti Giuseppe (Ilbono 8/6/1965), Melis Anna Maria (Ilbono 12/6/1968), Conti Marco (Lanusei 27/9/1988), Conti Roberta (Lanusei 22/8/1996), Nieddu Maria Pina (Ilbono 27/5/1952), Nieddu Luigi (Lanusei 3/7/1954), Nieddu Salvatore (Ilbono 16/5/1962), Nieddu Anna Rita (Ilbono 1/3/1965), Pili Maria Grazia (Ilbono 25/2/1934), Nieddu Nando (Ilbono 12/2/1954), Nieddu Gonario (Mamoiada 20/5/1956), Nieddu Silvana (Mamoiada 12/9/1957), Nieddu Giuseppe (Fonni 9/1/1959), Nieddu Franco (Fonni 26/1/1960), Nieddu Sandro (Ilbono 17/3/1961), Nieddu Milena (Ilbono 31/7/1963), Nieddu Marcello (Ilbono 8/12/1964), Nieddu Giorgio (Ilbono 3/3/1966), Nieddu Ugo (Ilbono 23/8/1967), Marongiu Giuseppe (Ilbono 15/4/1961), Marongiu Sandro (Ilbono 11/8/1963), Marongiu Paolo

(Ilbono 9/5/1965), Marongiu Mirella (Ilbono 10/6/1968), Figus Anna Maria (Ghilarza 27/12/1943), Nieddu Giovanni (Ilbono 19/11/1962), Nieddu Franco (Ilbono 3/11/1964), Nieddu Mauro (Ilbono 6/1/1966), Imbesi Lorenzo (Lanusei 19/7/1962), Imbesi Maria Pina (Lanusei 16/9/1965), Becker Christa Franziska (Hofheim am Taunus 7/10/1947), Nieddu Christian (Hofheim am Taunus 24/11/1965), Nieddu Stefano (Hofheim am Taunus 17/10/1966), Nieddu Sandro (Hofheim am Taunus 8/12/1967), Nieddu Anna Rita (Hofheim am Taunus 18/1/1969), Piroddi Nino (Ilbono 19/8/1954), Piroddi Giovanna Valeria (Ilbono 31/1/1956), Piroddi Silvano (Ilbono 2/10/1963), Piroddi Milena (Ilbono 5/3/1970), Fois Gianpaolo Valter (Ilbono 23/10/1946), Pisano Gianluigi (Lanusei 30/1/1978), Pisano Loredana (Lanusei 26/11/1983), Arzu Cesarina (Talana 9/2/1967), Pisano Fabiana (Lanusei 10/2/1993), Pisano Manuel (Lanusei 8/9/1994), Depau Mario Antonio (Ilbono 17/6/1948), Depau Piero (Ilbono 17/3/1953), Depau Anna Maria (Ilbono 14/6/1955), Depau Luigi (Ilbono 1/4/1961), Pisu Priama (Ilbono 24/9/1931), e/o loro eredi legittimi, a comparire nanti il Tribunale di Lanusei per l'udienza dell'11/11/2025, con invito a costituirsi nelle forme di cui art. 166 cpc entro 70 giorni prima dell'udienza indicata e avvertimento che: (i) la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc, (ii) la difesa tecnica è obbligatoria, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 cpc o da leggi speciali, (iii) la parte può, sussistendone i presupposti di legge, presentare istanza per ammissione al patrocinio a spese dello stato, (iv) in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentire esser riconosciuti proprietari per intervenuta usucapione del terreno in comune di Ilbono, censito nel catasto terreni al foglio 13, mappali 386, 388 e 392.

Pubblicazione disposta dal Presidente del Tribunale di Lanusei il 14/5/2025.

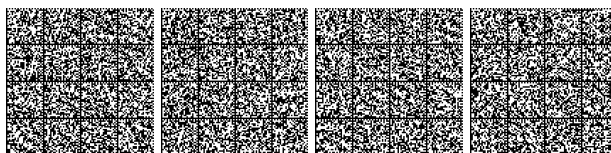
avv. Mauro Pretti

TX25ABA4584 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI

Notifica per pubblici proclami - R.G. 1969/2024

La signora Valzania Margherita (C.F. VLZM-GH78C63C573U) nata a Cesena (FC) il 23.03.1978, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Barducci (C.F. BRDFNC82B10C574B) e Cecilia Ricchi (C.F. RCCC-CL90E55C573G), entrambi del foro di Forlì Cesena, con studio in Cesena (FC) viale IV novembre, 145, presso i quali ha eletto domicilio, cita, sotto le comminatorie di Legge, innanzi al Tribunale di Rimini, per l'udienza del 22.11.2025 ore 9:00 ss., gli eredi o discendenti di Sacchini Anita (C.F. SCCNTA96C67I304V) nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 27.03.1896 e deceduta a Rimini (RN) il 11.09.1985, Ronci Riccardo (C.F. RNCRCR20S29H294F) nato a Rimini (RN) il 29.11.1920 ed ivi deceduto il 08.05.2014, Ronci Adamo (C.F. RNCDMA25M15H294P) nato a Rimini (RN) il 15.08.1925 ed ivi deceduto il 30.04.1993, Ronci Anna (C.F. RNCNNA28E68H294C) nata a Rimini (RN) il 28.05.1928 e



deceduta in Bologna (BO) il 17.04.2015, Ronci Mario (C.F. RNCMRA14C28H294C) nato a Rimini (RN) il 28.03.1914 ed ivi deceduto il 23.11.1999, Ronci Roberta (C.F. RNCRT16S60H294V) nata a Rimini (RN) il 20.11.1916 e deceduta in Santarcangelo di Romagna (RN) il 18.01.2018 e Sacchini Olga Fu Alessandro, nonché tutti coloro che eventualmente possano vantare diritti in relazione alla porzione di terreno come di seguito descritta, per ivi sentire dichiarare la intervenuta usucapione da parte della signora Valzania Margherita della piena proprietà sulla porzione di terreno così distinta al catasto terreni del Comune di Rimini (RN): Particella 333, Foglio 33.

Ai fini di cui sopra la signora Valzania Margherita invita i soggetti citati a partecipare all'incontro di mediazione che si terrà in data 30.06.2025 ore 9:30, presso l'Organismo di mediazione Equa Libra S.r.l. sede di Rimini (RN) via Flaminia, 171, nonché a comparire all'udienza del 22.11.2025 ore 9:00 ss. avanti il Tribunale di Rimini, viale Carlo Alberto dalla Chiesa, 11.

Autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex artt. 150 e 151 c.p.c. e art. 50 disp. att. c.p.c., tanto dell'invito alla procedura di mediazione obbligatoria quanto del successivo atto di citazione, emessa in data 14.12.2024 nel procedimento n. 1969/2024 R.G.V.G. dalla Presidente del Tribunale di Rimini, dott.ssa Francesca Miconi.

avv. Cecilia Ricchi

avv. Francesco Barducci

TX25ABA4595 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO

Notifica per pubblici proclami - Domanda di affrancazione di fondo enfiteutico - Decreto Presidenziale del 10/03/2025 R.G. 250/2025

L'avv. Pietro Fasano (C.F. FSNPTR64R18E986K) con studio in Martina Franca (TA) al viale della Libertà n.161/C quale difensore del sig. Siesto Orazio, nato a Taranto il 07/04/1960 C.F. SSTRZO60D07L049S e della sig.ra Protopapa Nicole nata Malo Les Bains (Francia) il 02/10/1959 C.F. PRTNCL59R42Z110Z entrambi residenti in Taranto alla via Lago Alimini Piccolo n.7, coniugi, come da procura alle liti, ha depositato domanda di affrancazione premettendo che con atto per Notar Maurizio Monti del 02/02/2022 - Registrato a Taranto il 11/02/2022 al n.ro 2454 i sig.ri Siesto Orazio e Protopapa Nicole acquistavano da Aquaro Addolorata nata a Taranto il 14/05/1952 C.F. QRADLR52E54L049T e residente in Taranto alla via Mazzini n.125 l'utile dominio della seguente consistenza immobiliare: "casa ad uso abitazione sita nel Comune di Martina Franca alla Strada Peppuccio n.58, posta al piano terra, composta di cinque vani e mezzo catastali, ivi compresi gli accessori con annessa zona di terreno pertinenziale della superficie catastale di mq.8546" contraddistinto Foglio 217 Particella 170 Rendita: Euro 340,86 Categoria A/4a), Classe 4, Consistenza 5,5 vani Totale: 103 m2 Totale escluse aree scoperte 98 m2: intestato a Semeraro

Francesco fu Giovanni (C.F. 00000000018) con sede in Martina Franca (TA) Diritto del concedente per 1/1 - Protopapa Nicole - Diritto di Enfiteusi per 1/2 in regime di comunione dei beni con Siesto Orazio con Diritto di Enfiteusi per 1/2. Catasto Terreni: Foglio 217 Particella 47 Redditi: dominicale Euro 2,91 Lire 5.625 agrario Euro 2,03 Lire 3.938 Seminativo di classe 3 Superficie 1.125 m2 : intestato Semeraro Francesco fu Giovanni Diritto del concedente per 1/1 - Protopapa Nicole Diritto di Enfiteusi per 1/2 in regime di comunione dei beni con Siesto Orazio Diritto di Enfiteusi per 1/2. Catasto Terreni: Foglio 217 Particella 98 Redditi: dominicale Euro 18,54 agrario Euro 12,98 Seminativo di classe 3 Superficie: 7.181 m2 intestato a Semeraro Francesco fu Giovanni Diritto del concedente per 1/1 - Protopapa Nicole Diritto di Enfiteusi per 1/2 in regime di comunione dei beni con Siesto Orazio Diritto di Enfiteusi per 1/2. Catasto Terreni Foglio 217 Particella 46 Redditi: dominicale Euro 0,39 agrario Euro 0,27 Seminativo di classe 3 Superficie 150 intestato a Semeraro Francesco Diritto del concedente per 1/1 - Protopapa Nicole Diritto Enfiteusi per 1/2 in regime di comunione dei beni con Siesto Orazio Diritto Enfiteusi per 1/2.

Nell'atto notarile è riportato in maniera del tutto asettica la individuazione del concedente: Semeraro Francesco, senza alcun dato anagrafico, nelle relative visure catastali il concedente è indicato come Semeraro Francesco fu Giovanni (C.F. 00000000018), ovvero, al posto del codice fiscale sono inseriti dei numeri senza alcun significato, ne discende che la identificazione dei concedenti e dei loro eredi è oggettivamente impossibile, dagli atti notatili e dalle visure catastali, e, quindi, è oggettivamente impossibile ogni indagine anagrafica.

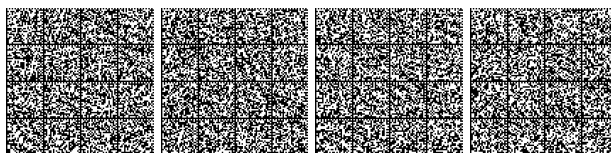
Gli istanti intendono affrancare le ridette unità immobiliari (art.971 c.c.) cosa che avviene mediante il pagamento di una somma di denaro la cui individuazione richiede dei particolari calcoli dovuti al succedersi delle diverse leggi di rivalutazione, e alcune pronunce sul punto della Corte Costituzionale che ne ha vagliato la costituzionalità; poiché il concedente Semeraro Francesco fu Giovanni non era individuabile dagli atti pubblici e gli istanti intendono agire nei confronti di tutti gli eredi di Semeraro Francesco fu Giovanni, poiché la notificazione del ricorso nei modi ordinari era impossibile, sia per l'eventuale elevato numero dei destinatari, sia per la impossibilità di identificarli tutti, per tale ragione, veniva proposta istanza per l'autorizzazione alla notifica per "Pubblici Proclami" ex art.150 c.p.c. che veniva iscritta al n.250/2025 R.G.V.G. Tribunale di Taranto, e con decreto Presidenziale del 10/03/2025 i ricorrenti venivano autorizzati a notificare il presente ricorso e l'emanando decreto per Pubblici Proclami ex art. 150 c.p.c..

Quindi, veniva depositato il ricorso che veniva rubricato al n.ro 1594/2025 R.G. del Tribunale di Taranto Cronologico 8972/2025 del 10/04/2025 e veniva assegnato al Giudice dott. Antonio Attanasio che fissava la udienza di comparizione dinanzi a sé per il 10/06/2025 assegnando ai ricorrenti termine fino al 24/05/2025 per la notificazione.

Martina Franca, 16/04/2025

avv. Pietro Fasano

TX25ABA4596 (A pagamento).



TRIBUNALE DI TRENTO*Notifica per pubblici proclami - Usucapione - R.G. 1168/2025*

Si rende noto che con ricorso 04.11.2024 (n. 2463/2024 R.G. - Trib. Trento) Andrea Carpella (C.F. CRPNDR63A31Z133P) chiedeva l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione in proprio favore della proprietà della p.f. 1833 P.T. 212 II C.C. Cavalese e con decreto 08.11.2024 il giudice fissava prima udienza il 26.02.2024 assegnando ai convenuti termini sino a venti giorni prima per costituirsi.

Con separato decreto d.d. 22.04.2025 (n. 1168/2025 V.G.) il Presidente del Tribunale di Trento autorizzava il ricorrente a notificare ricorso e decreto a Nones Marcella, Nones Ruggero e Nones Francesco, ovvero ai loro eventuali eredi e/o aventi causa, ovunque esistenti e domiciliati, a mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c..

Cavalese, 23.04.2025

avv. Marta Luchini

TX25ABA4597 (A pagamento).

*AMMORTAMENTI***TRIBUNALE DI NAPOLI***Ammortamento polizza di pegno - R.G. 5893/2025*

Con decreto del 07.04.2025, il Giudice delegato Dott. Giuseppe Fiengo ha pronunciato l'ammortamento della polizza di pegno al portatore n. 2728986 di € 600,00 accesa in data 18.03.2024 presso Pronto Pegno Prodotto di Kruso Kapital s.p.a. filiale di Napoli da Santangelo Eugenio, stabilendo la cessazione della validità del titolo trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in mancanza di opposizioni.

Eugenio Santangelo

TX25ABC4605 (A pagamento).

*EREDITÀ***TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO***Eredità giacente di Mamadou Hanne*

Con decreto del 1 aprile 2025 (R.G. 1641/2025) il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato giacente l'eredità del sig. Mamadou Hanne, nato a Mbacke (Senegal) il 06/06/1966 e deceduto a Bambilor (Senegal) il 19/01/2021, nominando curatore l'avv. Camilla Canavesi con studio in Milano, via della Guastalla 15.

Il curatore
avv. Camilla Canavesi

TX25ABH4571 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAVIA

Punti di contatto: stefano.pedala@pavia.pecavvocati.it

Nomina curatore eredità giacente di Battista Zamboni - RGVG 478/2025

Il Giudice dott.ssa Ilaria Palmeri, con decreto del 21/03/2025 nel procedimento n. RGVG 478/2025 pendente avanti il Tribunale di Pavia, ha nominato l'avv. Stefano Pedalà del Foro di Pavia con studio in Vigevano (PV) via Carducci 9/c, curatore dell'eredità giacente di Battista Zamboni nato il 26/09/1944 a Casalino (NO) e deceduto il 19/12/2023 in Vigevano (PV).

Il curatore
avv. Stefano Pedalà

TX25ABH4575 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA*Chiusura eredità giacente di Mondelli Bruno - R.G. 1439/2024*

Il Giudice dott.ssa Andreina Gagliardi con decreto del 04.04.2025 ha dichiarato chiusa l'eredità giacente di Bruno Mondelli nato a Busseto il 03.08.1946 e deceduto a Roma il 20.12.2023 e cessato il curatore dalle sue funzioni.

Il curatore
avv. Laura Romano

TX25ABH4589 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAVENNA*Eredità giacente di Campori Maria Paola - Invito ai creditori ex art. 498 c.p.c. - R.G. 3301/2024*

Con decreto 09.04.2025 il Giudice delle Successioni del Tribunale di Ravenna ha autorizzato l'avv. Giampaolo Ghini, nella sua qualità di curatore dell'eredità giacente della defunta sig.ra Maria Paola Campori, nata a Imola (BO) l'08.01.1960, con ultima residenza in vita in Ravenna (RA), via delle Industrie n. 150, e deceduta in Comune di Ravenna (RA) in data 20.01.2020, a procedere alla liquidazione concorsuale ex art 498 cc avvalendosi dell'assistenza del notaio Giuseppe Romeo di Cervia, iscritto nel Collegio Notarile di Ravenna.

Si invitano i creditori della sopra indicata defunta a presentare le loro dichiarazioni di credito entro 40 giorni dal ricevimento dell'invito spedito a mezzo lettera raccomandata a.r. e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I. mediante racc. a.r. presso lo studio del notaio Giuseppe Romeo, sito in 48121 Ravenna, via San Vitale, ovvero mediante PEC al seguente indirizzo giampaolo.ghini@ordineavvocatiravenna.eu, ai sensi degli artt. 531 et 498 c.c., corredandole dei documenti giustificativi della pretesa creditoria ed indicando la presenza di titoli di preferenza e/o di crediti privilegiati.



Si precisa che il presente invito non riconosce né ammette l'esistenza del credito del destinatario.

Il notaio
Giuseppe Romeo

avv. Giampaolo Ghini

TX25ABH4591 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

*Nomina curatore eredità giacente di Lischi Cesira -
R.G. 982/2025*

Il giudice dott.ssa A. Fodra del Tribunale di Livorno con decreto del 25.03.2025, ha dichiarato giacente l'eredità di Lischi Cesira nata Livorno il 28.06.1933 e deceduta in Livorno il 11.11.2024, ed ha nominato curatore l'avv. Letizia Ceroti del Foro di Livorno con studio in Livorno viale della Libertà, 64.

Il curatore
avv. Letizia Ceroti

TX25ABH4600 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA

*Nomina curatore eredità giacente di Simonetta Nazzaro -
R.G. 7764/2024*

Con decreto in data 16/07/2024 il Giudice delle Successioni del Tribunale di Roma ha nominato l'avv. Andrea De Petris con studio in Roma viale Bruno Buozzi 77 curatore dell'eredità giacente di Nazzaro Simonetta nata a Roma il 01/05/1963 e deceduta a Roma il 30/07/2023; la procedura è stata rubricata con il n. 7764/2024 RG.

Roma, 22/11/2024

Il curatore
avv. Andrea De Petris

TX25ABH4601 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Eredità giacente di Pitzalis Roberto

Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 29 gennaio 2025 - VG 9740/2024, ha dichiarato la giacenza dell'eredità relitta da Pitzalis Roberto, nato a Cagliari il 5 febbraio 1963 e deceduto in Tortoli (NU) il 17 luglio 2020, nominando curatore l'avv. Valentina Manca, con studio in Cagliari, via Dante Alighieri n. 33.

Cagliari, 15 aprile 2025

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Valentina Manca

TX25ABH4607 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ASTI

Nomina curatore eredità giacente di Esterina Ceresa

Il Tribunale di Asti, con decreto del 16.09.2024 R.G.V.G. 2024/2989, ha dichiarato giacente l'eredità di Esterina Ceresa, nata a Rosignano Monferrato il 16/1/1928 e deceduta in Asti il 25/8/2020, nominando curatore l'avvocato Beppe Carlo Accatino, con studio in Asti, via Morelli 22. Pec accatino.beppecarlo@ordineavvocatiasti.eu

avv. Beppe Carlo Accatino

TU25ABH4537 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 46).

TRIBUNALE DI PALMI

*Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Gullone Michelangelo - R.G. 223/2025*

Il Tribunale di Palmi con ordinanza del 13/03/2025 ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Gullone Michelangelo nato a San Giorgio Morgeto il 05/09/1954 con ultima residenza in Polistena alla via Angelina Mauro I trav. n. 6, scomparso dal 29/10/2002 con l'invito previsto dall'art. 473 bis.62 comma 6 c.p.c..

avv. Pasquale Filippone

TX25ABR4469 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

COOPERATIVA LAVORATORI SAN PANTALEONE SOCIETÀ COOPERATIVA

in liquidazione coatta amministrativa

Sede: via Lumisera n. 2 - 24010 Branzi (BG)

Punti di contatto: lca209.2020bergamo@pecliquidazioni.it

Codice Fiscale: 00314520164

Partita IVA: 00314520164

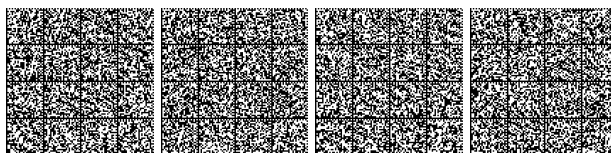
*Deposito bilancio finale di liquidazione,
conto della gestione e piano di riparto*

Ai sensi dell'art. 213 L.F. si comunica che in data 8 aprile 2025 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione ed il piano di riparto.

Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il commissario liquidatore
dott. Alberto Carrara

TX25ABS4585 (A pagamento).



SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA IL RESTAURO

in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 102/2018

Sede: via XXV aprile n. 6 - 24040 Osio Sopra (BG)

Codice Fiscale: 02189690163

Deposito atti finali di liquidazione

Il commissario liquidatore della Soc. Coop. Edilizia Il Restauro rende noto che in data 09/04/2025 è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo il Bilancio Finale di Liquidazione e il Conto della Gestione unitamente al Riparto Finale della Liquidazione.

Gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di Bergamo entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, decorsi i quali senza che vi siano contestazioni, il bilancio finale si intende approvato.

Il commissario liquidatore
dott. Andrea Villa

TX25ABS4599 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI

ESPROPRI

SNAM RETE GAS S.P.A.

Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF

Decreto n. 13 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 (48) DP 75 bar in Comune di Apecchio (PU)

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.

VISTO il Decreto del 12.02.2024 emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscimento dell'urgenza e dell'indifferibilità, conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar", nei comuni di Apecchio, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, in Provincia di Pesaro Urbino; nei comuni di Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e Città di Castello, in Provincia di Perugia, nonché nei Comuni di Badia Tedalda e Sestino in Provincia di Arezzo;

VISTO che con il medesimo provvedimento, all'art. 8, Snam Rete Gas S.p.A. è stata delegata, nella persona del suo Amministratore Delegato *pro tempore*, con facoltà di sub-

delega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'opera "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar";

CONSIDERATO che Snam Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore* ha delegato, con procura Rep. n. 92450 Racc. n. 29518 del 06.02.2025 per notaio Ezio Ricci di Milano, registrata a Milano il 10.02.2025 al n. 11851/Serie 1T, l'ing. Giuliana Agata Garigali, dirigente, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/01, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione del metanodotto, nonché a provvedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii, nonché dell'art. 5 della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che il "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar" fa parte della cosiddetta "Linea Adriatica", che consentirà di incrementare le capacità di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della rete nazionale ubicati nel Sud Italia e garantirà il potenziamento delle reti locali esistenti, l'aumento della flessibilità del sistema e un ulteriore miglioramento del livello di affidabilità per la fornitura, assumendo una valenza strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas;

CONSIDERATO inoltre che la "Linea Adriatica" è inserita nell'elenco del "Project of Common Interest" (PCI), approvato dalla Commissione Europea ed è un'infrastruttura strategica come ritenuto dalla stessa Commissione Europea quale, nella comunicazione COM (2022) 230 del 18 maggio 2022, Annex 3, riconosce che il potenziamento della rete italiana di trasporto dei gasdotti potrà garantire il trasporto delle ulteriori forniture previste provenienti dall'Algeria e dall'Azerbaijan, fondamentali per garantire il mantenimento in Italia della sicurezza degli approvvigionamenti, minacciata dal conflitto russo-ucraino in atto;

CONSIDERATO che il metanodotto, in quanto parte della "Linea Adriatica", è inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam Rete Gas a partire dal Piano 2014-2023;

CONSIDERATO che l'opera assume una valenza strategica per il sistema di trasporto nazionale poiché, oltre ad incrementarne la capacità, consentirà di diversificare i corridoi di trasporto energetico mediante i migliori standard di sicurezza;



CONSIDERATO che il metanodotto nonché le opere ad esso connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 come modificato da ultimo dal D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108.

VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Unità Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF di seguito Unità Espropri con Prot. 2025/0090 del 19.02.2025, con la quale SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro n. 40, PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it ha chiesto, relativamente al metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico Espropri, per aree di terreni ubicati nel comune di APECCHIO (PU) indicati nel piano particellare allegato alla citata richiesta:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano Particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico Espropri, l'emanazione del citato decreto del 12.02.2024 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO CHE

- l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dal richiedente per la costituzione di servitù coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni a favore dei proprietari identificati nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria e sono indicate nel piano particellare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

a) ai proprietari degli immobili interessati, così come previsto dalla normativa vigente, è stata data comunicazione di approvazione del progetto definitivo;

b) sussistono motivi indifferibili di pubblica utilità per disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare esercizio e funzionamento degli impianti, nonché per la loro necessaria e continua manutenzione.

VISTA la relazione istruttoria agli atti di questa Unità protocollo n. ENG COS/PES&SINF/0261/ZAB;

VISTI

- l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

DECRETA

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di APECCHIO (PU) interessate dalla realizzazione dell'opera denominata Metanodotto "Foligno - Sestino" DN 1200 (48"), DP 75 bar e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

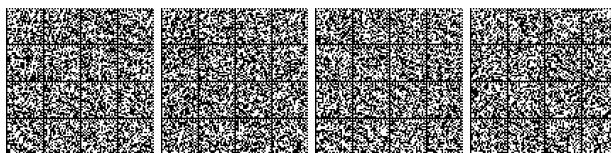
Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A. Progetto CENOR, gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché



di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupazione, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, dell'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli al libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea e danni determinata con il presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo Testo Unico Espropri, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società beneficiaria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR), provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato,

o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico Espropri.

Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi da SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR) alla casella di posta elettronica certificata: espropri@pec.snam.it

Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Unità DI SNAM RETE GAS S.p.A. - Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - PEC: espropri@pec.snam.it - e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 - Ancona - PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea e danni.

Questa Unità, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea e danni, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza il pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

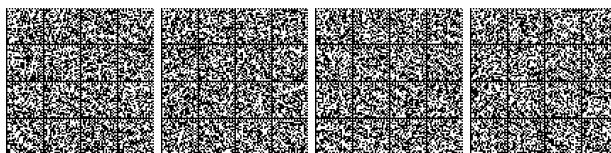
Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea e danni disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Unità Espropri PES&SINF.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

- a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico Espropri e ss.mm.ii., presentare a questa Unità, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Unità e ad un terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile - su istanza di chi ne abbia interesse - determinino le indennità definitive;

- b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Unità ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico Espropri.



In caso di non condivisione della stima di cui ai precedenti punti a) e b), il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stessa, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico Espropri.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni tre, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l'avv. Annalisa Zabaione, presso Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 ed uffici operativi Via dell'Unione Europea n. 4 - 20097 San Donato Milanese (MI), pec: espropri@pec.snam.it

Articolo 12

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.
ing. Giuliana Agata Garigali

TX25ADC4581 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A. Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF

Decreto n. 14 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino" DN 1200 (48") DP 75 bar in Comune di Foligno (PG)

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.

VISTO il Decreto del 12.02.2024 emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscimento dell'urgenza e indifferibilità, conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75

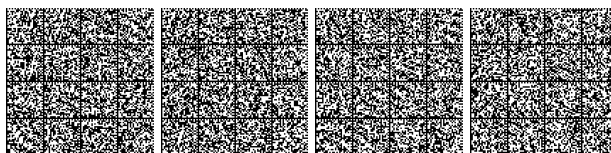
bar", nei Comuni di Borgo Pace, Apecchio e Mercatello sul Metauro in Provincia di Pesaro-Urbino; nei comuni di Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e Città di Castello in Provincia di Perugia; nonché nei Comuni di Sestino e Badia Tedalda in Provincia di Arezzo;

VISTO che con il medesimo provvedimento, all'art. 8, SNAM Rete Gas S.p.A. è stata delegata, nella persona del suo Amministratore Delegato *pro tempore*, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'opera "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar";

CONSIDERATO che SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore* ha delegato, con procura Rep. n. 92450 Racc. n. 29518 del 06.02.2025 per notaio Ezio Ricci di Milano, registrata a Milano il 10.02.2025 al n. 11851/Serie 1T, l'ing. Giuliana Agata Garigali, dirigente, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/01, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione del metanodotto, nonché a provvedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii, nonché dell'art. 5 della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che il "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar" fa parte della cosiddetta "Linea Adriatica", che consentirà di incrementare le capacità di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della rete nazionale ubicati nel Sud Italia e garantirà il potenziamento delle reti locali esistenti, l'aumento della flessibilità del sistema e un ulteriore miglioramento del livello di affidabilità per la fornitura, assumendo una valenza strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas;

CONSIDERATO inoltre che la "Linea Adriatica" è inserita nell'elenco del "Project of Common Interest" (PCI), approvato dalla Commissione europea ed è un'infrastruttura strategica come ritenuto dalla stessa Commissione Europea quale, nella comunicazione COM (2022) 230 del 18 maggio 2022, Annex 3, riconosce che il potenziamento della rete italiana di trasporto dei gasdotti potrà garantire il trasporto delle ulteriori forniture previste provenienti dall'Algeria e dall'Azerbaijan, fondamentali per garantire il mantenimento in Italia della sicurezza degli approvvigionamenti, minacciata dal conflitto russo-ucraino in atto;



CONSIDERATO che il metanodotto, in quanto parte della “Linea Adriatica”, è inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam Rete Gas a partire dal Piano 2014-2023;

CONSIDERATO che l’opera assume una valenza strategica per il sistema di trasporto nazionale poiché, oltre ad incrementarne la capacità, consentirà di diversificare i corridoi di trasporto energetico mediante i migliori standard di sicurezza;

CONSIDERATO che il metanodotto nonché le opere ad esso connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell’art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 come modificato da ultimo dal D.L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108.

VISTA l’istanza, acquisita agli atti di questa Unità Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions

Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF di seguito Unità Espropri con Prot. 2025/0096 del 24.02.2025, con la quale SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona Progetto CENOR – Via Caduti del Lavoro n. 40, PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it ha chiesto, relativamente al metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 (48”) DP 75 bar, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico Espropri, per aree di terreni ubicati nel comune di FOLIGNO (PG) indicati nel piano particellare allegato alla citata richiesta:

a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano Particellare;

b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all’esproprio e/o dall’occupazione temporanea;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico Espropri, l’emanazione del citato decreto del 14.02.2024 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;

RITENUTO CHE

- l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dal richiedente per la costituzione di servitù coattiva di metanodotto e l’occupazione temporanea e danni a favore dei proprietari identificati nel piano particellare

sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria e sono indicate nel piano particellare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

a) ai proprietari degli immobili interessati, così come previsto dalla normativa vigente, è stata data comunicazione di approvazione del progetto definitivo;

b) sussistono motivi indifferibili di pubblica utilità per disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare esercizio e funzionamento degli impianti, nonché per la loro necessaria e continua manutenzione.

VISTA la relazione istruttoria agli atti di questa Unità protocollo n. ENG COS/PES&SINF/0262/ZAB;

VISTI

- l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche ed integrazioni”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”;

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante la “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

DECRETA

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di FOLIGNO (PG) interessate dalla realizzazione dell’opera denominata Metanodotto “Foligno - Sestino” DN 1200 (48”), DP 75 bar e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa.

Articolo 2

L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A. Progetto CENOR, gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;



- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnaletici, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupazione, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, dell'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli al libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea e danni determinata con il presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo Testo Unico Espropri, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società beneficiaria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR), provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a pre-

senziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico Espropri.

Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi da SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR) alla casella di posta elettronica certificata: espropri@pec.snam.it

Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Unità DI SNAM RETE GAS S.p.A. - Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - PEC: espropri@pec.snam.it - e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 - Ancona - PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea e danni.

Questa Unità, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea e danni, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza il pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea e danni disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Unità PES&SINF.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico Espropri e ss.mm.ii., presentare a questa Unità, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Unità e ad un terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile - su istanza di chi ne abbia interesse - determinino le indennità definitive;



b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Unità ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico Espropri.

In caso di non condivisione della stima di cui ai precedenti punti a) e b), il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stessa, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico Espropri.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni tre, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l'avv. Annalisa Zabaione, presso Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 ed uffici operativi Via dell'Unione Europea n. 4 - 20097 San Donato Milanese (MI), pec: espropri@pec.snam.it

Articolo 12

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.
ing. Giuliana Agata Garigali

TX25ADC4583 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Engineering, Construction & Solutions
Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure
PES&SINF

Decreto n. 6 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino DN 1200 (48) DP 75 bar in Comune di Gubbio (PG)

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.

VISTO il Decreto del 12.02.2024 emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed

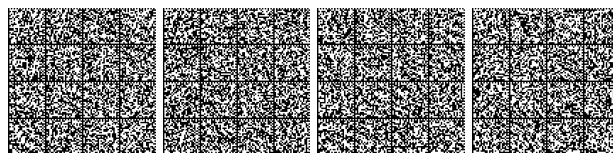
esercizio, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscimento dell'urgenza e indifferibilità, conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar", nei Comuni di Borgo Pace, Apecchio e Mercatello sul Metauro in Provincia di Pesaro-Urbino; nei comuni di Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e Città di Castello in Provincia di Perugia; nonché nei Comuni di Sestino e Badia Tedalda in Provincia di Arezzo;

VISTO che con il medesimo provvedimento, all'art. 8, SNAM Rete Gas S.p.A. è stata delegata, nella persona del suo Amministratore Delegato *pro tempore*, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'opera "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar";

CONSIDERATO che SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore* ha delegato, con procura Rep. n. 92450 Racc. n. 29518 del 06.02.2025 per notaio Ezio Ricci di Milano, registrata a Milano il 10.02.2025 al n. 11851/Serie 1T, l'ing. Giuliana Agata Garigali, dirigente, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/01, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione del metanodotto, nonché a provvedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii, nonché dell'art. 5 della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che il "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar" fa parte della cosiddetta "Linea Adriatica", che consentirà di incrementare le capacità di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della rete nazionale ubicati nel Sud Italia e garantirà il potenziamento delle reti locali esistenti, l'aumento della flessibilità del sistema e un ulteriore miglioramento del livello di affidabilità per la fornitura, assumendo una valenza strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas;

CONSIDERATO inoltre che la "Linea Adriatica" è inserita nell'elenco del "Project of Common Interest" (PCI), approvato dalla Commissione europea ed è un'infrastruttura strategica come ritenuto dalla stessa Commissione Europea quale, nella comunicazione COM (2022) 230 del 18 maggio 2022, Annex 3, riconosce che il potenziamento della rete



italiana di trasporto dei gasdotti potrà garantire il trasporto delle ulteriori forniture previste provenienti dall'Algeria e dall'Azerbaijan, fondamentali per garantire il mantenimento in Italia della sicurezza degli approvvigionamenti, minacciata dal conflitto russo-ucraino in atto;

CONSIDERATO che il metanodotto, in quanto parte della "Linea Adriatica", è inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam Rete Gas a partire dal Piano 2014-2023;

CONSIDERATO che l'opera assume una valenza strategica per il sistema di trasporto nazionale poiché, oltre ad incrementarne la capacità, consentirà di diversificare i corridoi di trasporto energetico mediante i migliori standard di sicurezza;

CONSIDERATO che il metanodotto nonché le opere ad esso connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 come modificato da ultimo dal D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108.

VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Unità Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF di seguito Unità Espropri con Prot. 2025/0098 del 24.02.2025, con la quale SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro n. 40, PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it ha chiesto, relativamente al metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico Espropri, per aree di terreni ubicati nel comune di GUBBIO (PG) indicati nel piano particellare allegato alla citata richiesta:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano Particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico Espropri, l'emanazione del citato decreto del 14.02.2024 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO CHE

- l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dal richiedente per la costituzione di servitù coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni a favore dei proprietari identificati nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria e sono indicate nel piano particellare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

a) ai proprietari degli immobili interessati, così come previsto dalla normativa vigente, è stata data comunicazione di approvazione del progetto definitivo;

b) sussistono motivi indifferibili di pubblica utilità per disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare esercizio e funzionamento degli impianti, nonché per la loro necessaria e continua manutenzione.

VISTA la relazione istruttoria agli atti di questa Unità protocollo n. ENG COS/PES&SINF/0263/ZAB;

VISTI

- l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

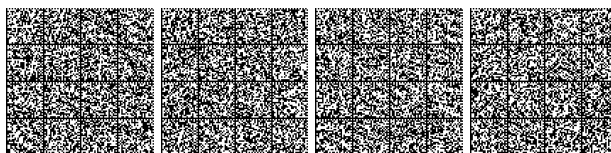
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

DECRETA

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di GUBBIO (PG) interessate dalla realizzazione dell'opera denominata Metanodotto "Foligno - Sestino" DN 1200 (48"), DP 75 bar e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.



Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A. Progetto CENOR, gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupazione, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, dell'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea e danni determinata con il presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo Testo Unico Espropri, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società beneficiaria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR), provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico Espropri.

Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi da SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR) alla casella di posta elettronica certificata: espropri@pec.snam.it

Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Unità DI SNAM RETE GAS S.p.A. - Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - PEC: espropri@pec.snam.it - e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 - Ancona - PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea e danni.

Questa Unità, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea e danni, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza il pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea e danni disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Unità PES&SINF.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

- a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico Espropri e ss.mm.ii., presentare a questa Unità, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato



da questa Unità e ad un terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile – su istanza di chi ne abbia interesse - determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Unità ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico Espropri.

In caso di non condivisione della stima di cui ai precedenti punti a) e b), il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stessa, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico Espropri.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni tre, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l'avv. Annalisa Zabazione, presso Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 ed uffici operativi Via dell'Unione Europea n. 4 - 20097 San Donato Milanese (MI), pec: espropri@pec.snam.it

Articolo 12

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.
ing. Giuliana Agata Garigali

TX25ADC4586 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A. **Engineering, Construction & Solutions** **Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure** **PES&SINF**

Decreto n. 11 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino DN 1200 (48) DP 75 bar in Comune di Mercatello sul Metauro (PU)

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.

VISTO il Decreto del 12.02.2024 emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed

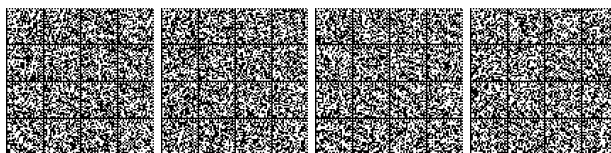
esercizio, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscimento dell'urgenza e dell'indifferibilità, conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar", nei comuni di Apecchio, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, in Provincia di Pesaro Urbino; nei comuni di Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e Città di Castello, in Provincia di Perugia, nonché nei Comuni di Badia Tedalda e Sestino in Provincia di Arezzo;

VISTO che con il medesimo provvedimento, all'art. 8, SNAM Rete Gas S.p.A. è stata delegata, nella persona del suo Amministratore Delegato *pro tempore*, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'opera "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar";

CONSIDERATO che SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore* ha delegato, con procura Rep. n. 92450 Racc. n. 29518 del 06.02.2025 per notaio Ezio Ricci di Milano, registrata a Milano il 10.02.2025 al n. 11851/Serie 1T, l'ing. Giuliana Agata Garigali, dirigente, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/01, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione del metanodotto, nonché a provvedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii, nonché dell'art. 5 della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che il "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 (48) DP 75 bar" fa parte della cosiddetta "Linea Adriatica", che consentirà di incrementare le capacità di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della rete nazionale ubicati nel Sud Italia e garantirà il potenziamento delle reti locali esistenti, l'aumento della flessibilità del sistema e un ulteriore miglioramento del livello di affidabilità per la fornitura, assumendo una valenza strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas;

CONSIDERATO inoltre che la "Linea Adriatica" è inserita nell'elenco del "Project of Common Interest" (PCI), approvato dalla Commissione europea ed è un'infrastruttura strategica come ritenuto dalla stessa Commissione Europea



quale, nella comunicazione COM (2022) 230 del 18 maggio 2022, Annex 3, riconosce che il potenziamento della rete italiana di trasporto dei gasdotti potrà garantire il trasporto delle ulteriori forniture previste provenienti dall'Algeria e dall'Azerbaijan, fondamentali per garantire il mantenimento in Italia della sicurezza degli approvvigionamenti, minacciata dal conflitto russo-ucraino in atto;

CONSIDERATO che il metanodotto, in quanto parte della "Linea Adriatica", è inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam Rete Gas a partire dal Piano 2014-2023;

CONSIDERATO che l'opera assume una valenza strategica per il sistema di trasporto nazionale poiché, oltre ad incrementarne la capacità, consentirà di diversificare i corridoi di trasporto energetico mediante i migliori standard di sicurezza;

CONSIDERATO che il metanodotto nonché le opere ad esso connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 come modificato da ultimo dal D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108.

VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Unità Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF di seguito Unità Espropri con Prot. 2025/0088 del 18.02.2025, con la quale SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro n. 40, PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it ha chiesto, relativamente al metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico Espropri, per aree di terreni ubicati nel comune di MERCATELLO SUL METAURO (PU) indicati nel piano particellare allegato alla citata richiesta:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano Particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico Espropri, l'emanazione del citato decreto del 12.02.2024 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO CHE

- l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dal richiedente per la costituzione di servitù coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni a favore dei proprietari identificati nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria e sono indicate nel piano particellare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

a) ai proprietari degli immobili interessati, così come previsto dalla normativa vigente, è stata data comunicazione di approvazione del progetto definitivo;

b) sussistono motivi indifferibili di pubblica utilità per disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare esercizio e funzionamento degli impianti, nonché per la loro necessaria e continua manutenzione.

VISTA la relazione istruttoria agli atti di questa Unità protocollo n. ENGCOS/PES&SINF/0264/ZAB;

VISTI

- l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

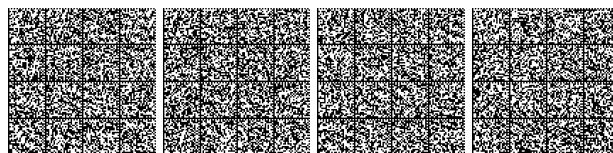
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

DECRETA

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di MERCATELLO SUL METAURO (PU) interessate dalla realizzazione dell'opera denominata Metanodotto "Foligno - Sestino" DN 1200 (48"), DP 75 bar e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.



Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A. Progetto CENOR, gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnaletici, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupazione, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, dell'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea e danni determinata con il presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo Testo Unico Espropri, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società beneficiaria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel

Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR), provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico Espropri.

Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi da SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR) alla casella di posta elettronica certificata: espropri@pec.snam.it

Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Unità DI SNAM RETE GAS S.p.A. - Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - PEC: espropri@pec.snam.it - e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 - Ancona - PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea e danni.

Questa Unità, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea e danni, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza il pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea e danni disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Unità Espropri PES&SINF.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

- a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico Espropri e ss.mm.ii., presentare a questa Unità, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designan-



done uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Unità e ad un terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile – su istanza di chi ne abbia interesse - determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Unità ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico Espropri.

In caso di non condivisione della stima di cui ai precedenti punti a) e b), il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stessa, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico Espropri.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni tre, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l'avv. Annalisa Zabaione, presso Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 ed uffici operativi Via dell'Unione Europea n. 4 - 20097 San Donato Milanese (MI), pec: espropri@pec.snam.it

Articolo 12

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.
ing. Giuliana Agata Garigali

TX25ADC4587 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A. **Engineering, Construction & Solutions** **Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure** **PES&SINF**

Decreto n. 8 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino" DN 1200 (48") DP 75 bar in Comune di Nocera Umbra (PG)

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.

VISTO il Decreto del 12.02.2024 emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed

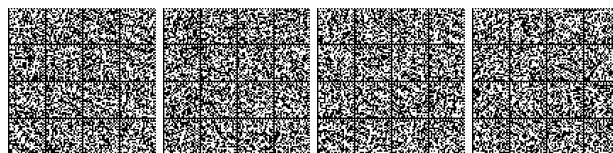
esercizio, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscimento dell'urgenza e indifferibilità, conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar", nei Comuni di Borgo Pace, Apecchio e Mercatello sul Metauro in Provincia di Pesaro-Urbino; nei comuni di Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e Città di Castello in Provincia di Perugia; nonché nei Comuni di Sestino e Badia Tedalda in Provincia di Arezzo;

VISTO che con il medesimo provvedimento, all'art. 8, SNAM Rete Gas S.p.A. è stata delegata, nella persona del suo Amministratore Delegato *pro tempore*, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'opera "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar";

CONSIDERATO che SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore* ha delegato, con procura Rep. n. 92450 Racc. n. 29518 del 06.02.2025 per notaio Ezio Ricci di Milano, registrata a Milano il 10.02.2025 al n. 11851/Serie 1T, l'ing. Giuliana Agata Garigali, dirigente, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/01, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione del metanodotto, nonché a provvedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii, nonché dell'art. 5 della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che il "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar" fa parte della cosiddetta "Linea Adriatica", che consentirà di incrementare le capacità di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della rete nazionale ubicati nel Sud Italia e garantirà il potenziamento delle reti locali esistenti, l'aumento della flessibilità del sistema e un ulteriore miglioramento del livello di affidabilità per la fornitura, assumendo una valenza strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas;

CONSIDERATO inoltre che la "Linea Adriatica" è inserita nell'elenco del "Project of Common Interest" (PCI), approvato dalla Commissione europea ed è un'infrastruttura strategica come ritenuto dalla stessa Commissione Europea quale, nella comunicazione COM (2022) 230 del 18 mag-



gio 2022, Annex 3, riconosce che il potenziamento della rete italiana di trasporto dei gasdotti potrà garantire il trasporto delle ulteriori forniture previste provenienti dall'Algeria e dall'Azerbaijan, fondamentali per garantire il mantenimento in Italia della sicurezza degli approvvigionamenti, minacciata dal conflitto russo-ucraino in atto;

CONSIDERATO che il metanodotto, in quanto parte della "Linea Adriatica", è inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam Rete Gas a partire dal Piano 2014-2023;

CONSIDERATO che l'opera assume una valenza strategica per il sistema di trasporto nazionale poiché, oltre ad incrementarne la capacità, consentirà di diversificare i corridoi di trasporto energetico mediante i migliori standard di sicurezza;

CONSIDERATO che il metanodotto nonché le opere ad esso connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 come modificato da ultimo dal D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108.

VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Unità Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF di seguito Unità Espropri con Prot. 2025/0117 del 03.03.2025, con la quale SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro n. 40, PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it ha chiesto, relativamente al metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico Espropri, per aree di terreni ubicati nel comune di NOCERA UMBRA (PG) indicati nel piano particellare allegato alla citata richiesta:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano Particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico Espropri, l'emanazione del citato decreto del 14.02.2024 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO CHE

- l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dal richiedente per la costituzione di servitù coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni a favore dei proprietari identificati nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria e sono indicate nel piano particellare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

a) ai proprietari degli immobili interessati, così come previsto dalla normativa vigente, è stata data comunicazione di approvazione del progetto definitivo;

b) sussistono motivi indifferibili di pubblica utilità per disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare esercizio e funzionamento degli impianti, nonché per la loro necessaria e continua manutenzione.

VISTA la relazione istruttoria agli atti di questa Unità protocollo n. ENG COS/PES&SINF/0265/ZAB;

VISTI

- l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

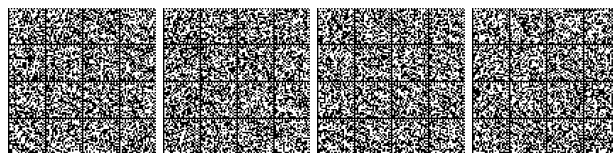
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

DECRETA

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di NOCERA UMBRA (PG) interessate dalla realizzazione dell'opera denominata Metanodotto "Foligno - Sestino" DN 1200 (48"), DP 75 bar e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.



Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A. Progetto CENOR, gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnaletici, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupazione, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, dell'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea e danni determinata con il presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo Testo Unico Espropri, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società beneficiaria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel

Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR), provvede alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico Espropri.

Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi da SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR) alla casella di posta elettronica certificata: espropri@pec.snam.it

Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Unità DI SNAM RETE GAS S.p.A. - Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - PEC: espropri@pec.snam.it - e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 - Ancona - PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea e danni.

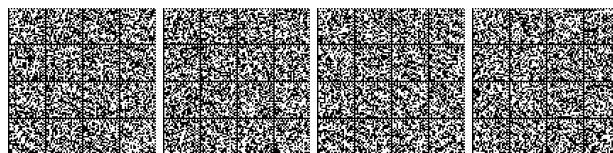
Questa Unità, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea e danni, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza il pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea e danni disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Unità PES&SINF.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

- a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico Espropri e ss.mm.ii., presentare a questa Unità, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designan-



done uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Unità e ad un terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile – su istanza di chi ne abbia interesse – determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Unità ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico Espropri.

In caso di non condivisione della stima di cui ai precedenti punti a) e b), il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stessa, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico Espropri.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni tre, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l'avv. Annalisa Zabaione, presso Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 ed uffici operativi Via dell'Unione Europea n. 4 - 20097 San Donato Milanese (MI), pec: espropri@pec.snam.it

Articolo 12

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.
ing. Giuliana Agata Garigali

TX25ADC4590 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A. **Engineering, Construction & Solutions** **Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure** **PES&SINF**

Decreto n. 10 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar in Comune di Pietralunga (PG)

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.

VISTO il Decreto del 12.02.2024 emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed

esercizio, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscimento dell'urgenza e dell'indifferibilità, conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar", nei comuni di Apecchio, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, in Provincia di Pesaro Urbino; nei comuni di Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e Città di Castello, in Provincia di Perugia, nonché nei Comuni di Badia Tedalda e Sestino in Provincia di Arezzo;

VISTO che con il medesimo provvedimento, all'art. 8, SNAM Rete Gas S.p.A. è stata delegata, nella persona del suo Amministratore Delegato *pro tempore*, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'opera "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar";

CONSIDERATO che SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore* ha delegato, con procura Rep. n. 92450 Racc. n. 29518 del 06.02.2025 per notaio Ezio Ricci di Milano, registrata a Milano il 10.02.2025 al n. 11851/Serie 1T, l'ing. Giuliana Agata Garigali, dirigente, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/01, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione del metanodotto, nonché a provvedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii, nonché dell'art. 5 della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che il "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar" fa parte della cosiddetta "Linea Adriatica", che consentirà di incrementare le capacità di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della rete nazionale ubicati nel Sud Italia e garantirà il potenziamento delle reti locali esistenti, l'aumento della flessibilità del sistema e un ulteriore miglioramento del livello di affidabilità per la fornitura, assumendo una valenza strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas;

CONSIDERATO inoltre che la "Linea Adriatica" è inserita nell'elenco del "Project of Common Interest" (PCI), approvato dalla Commissione europea ed è un'infrastruttura strategica come ritenuto dalla stessa Commissione Europea



quale, nella comunicazione COM (2022) 230 del 18 maggio 2022, Annex 3, riconosce che il potenziamento della rete italiana di trasporto dei gasdotti potrà garantire il trasporto delle ulteriori forniture previste provenienti dall'Algeria e dall'Azerbaijan, fondamentali per garantire il mantenimento in Italia della sicurezza degli approvvigionamenti, minacciata dal conflitto russo-ucraino in atto;

CONSIDERATO che il metanodotto, in quanto parte della "Linea Adriatica", è inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam Rete Gas a partire dal Piano 2014-2023;

CONSIDERATO che l'opera assume una valenza strategica per il sistema di trasporto nazionale poiché, oltre ad incrementarne la capacità, consentirà di diversificare i corridoi di trasporto energetico mediante i migliori standard di sicurezza;

CONSIDERATO che il metanodotto nonché le opere ad esso connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 come modificato da ultimo dal D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108;

VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Unità Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF di seguito Unità Espropri con Prot. 2025/0077 del 18.02.2025, con la quale SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro n. 40, PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it ha chiesto, relativamente al metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico Espropri, per aree di terreni ubicati nel comune di PIETRALUNGA (PG) indicati nel piano particellare allegato alla citata richiesta:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano Particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico Espropri, l'emanazione del citato decreto del 12.02.2024 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO CHE

- l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dal richiedente per la costituzione di servitù coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni a favore dei proprietari identificati nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria e sono indicate nel piano particellare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

a) ai proprietari degli immobili interessati, così come previsto dalla normativa vigente, è stata data comunicazione di approvazione del progetto definitivo;

b) sussistono motivi indifferibili di pubblica utilità per disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare esercizio e funzionamento degli impianti, nonché per la loro necessaria e continua manutenzione.

VISTA la relazione istruttoria agli atti di questa Unità protocollo n. ENG COS/PES&SINF/0266/ZAB;

VISTI

- l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

DECRETA

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di PIETRALUNGA (PG) interessate dalla realizzazione dell'opera denominata Metanodotto "Foligno - Sestino" DN 1200 (48"), DP 75 bar e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.



Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A. Progetto CENOR, gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupazione, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, dell'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea e danni determinata con il presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo Testo Unico Espropri, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società beneficiaria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR), provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico Espropri.

Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi da SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR) alla casella di posta elettronica certificata: espropri@pec.snam.it

Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Unità DI SNAM RETE GAS S.p.A. - Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - PEC: espropri@pec.snam.it - e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 - Ancona - PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea e danni.

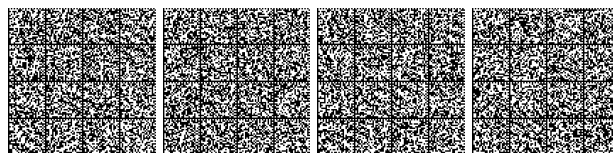
Questa Unità, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea e danni, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza il pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea e danni disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Unità Espropri PES&SINF.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

- a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico Espropri e ss.mm.ii., presentare a questa Unità, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico



nominato da questa Unità e ad un terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile – su istanza di chi ne abbia interesse - determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Unità ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico Espropri.

In caso di non condivisione della stima di cui ai precedenti punti a) e b), il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stessa, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico Espropri.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni tre, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particolare.

Articolo 11

Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l'avv. Annalisa Zabaione, presso Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 ed uffici operativi Via dell'Unione Europea n. 4 - 20097 San Donato Milanese (MI), pec: espropri@pec.snam.it

Articolo 12

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.
ing. Giuliana Agata Garigali

TX25ADC4592 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A. **Engineering, Construction & Solutions** **Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure** **PES&SINF**

Decreto n. 12 del 16.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino" DN 1200 (48") DP 75 bar in Comune di Sestino (AR)

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.

VISTO il Decreto del 12.02.2024 emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed

esercizio, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscimento dell'urgenza e indifferibilità, conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar", nei Comuni di Borgo Pace, Apecchio e Mercatello sul Metauro in Provincia di Pesaro-Urbino; nei comuni di Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e Città di Castello in Provincia di Perugia; nonché nei Comuni di Sestino e Badia Tedalda in Provincia di Arezzo;

VISTO che con il medesimo provvedimento, all'art. 8, SNAM Rete Gas S.p.A. è stata delegata, nella persona del suo Amministratore Delegato *pro tempore*, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'opera "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar";

CONSIDERATO che SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore* ha delegato, con procura Rep. n. 92450 Racc. n. 29518 del 06.02.2025 per notaio Ezio Ricci di Milano, registrata a Milano il 10.02.2025 al n. 11851/Serie 1T, l'ing. Giuliana Agata Garigali, dirigente, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/01, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione del metanodotto, nonché a provvedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii, nonché dell'art. 5 della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che il "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar" fa parte della cosiddetta "Linea Adriatica", che consentirà di incrementare le capacità di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della rete nazionale ubicati nel Sud Italia e garantirà il potenziamento delle reti locali esistenti, l'aumento della flessibilità del sistema e un ulteriore miglioramento del livello di affidabilità per la fornitura, assumendo una valenza strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas;

CONSIDERATO inoltre che la "Linea Adriatica" è inserita nell'elenco del "Project of Common Interest" (PCI), approvato dalla Commissione europea ed è un'infrastruttura strategica come ritenuto dalla stessa Commissione Europea



quale, nella comunicazione COM (2022) 230 del 18 maggio 2022, Annex 3, riconosce che il potenziamento della rete italiana di trasporto dei gasdotti potrà garantire il trasporto delle ulteriori forniture previste provenienti dall'Algeria e dall'Azerbaijan, fondamentali per garantire il mantenimento in Italia della sicurezza degli approvvigionamenti, minacciata dal conflitto russo-ucraino in atto;

CONSIDERATO che il metanodotto, in quanto parte della "Linea Adriatica", è inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam Rete Gas a partire dal Piano 2014-2023;

CONSIDERATO che l'opera assume una valenza strategica per il sistema di trasporto nazionale poiché, oltre ad incrementarne la capacità, consentirà di diversificare i corridoi di trasporto energetico mediante i migliori standard di sicurezza;

CONSIDERATO che il metanodotto nonché le opere ad esso connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 come modificato da ultimo dal D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108.

VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Unità Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF di seguito Unità Espropri con Prot. 2025/0089 del 18.02.2025, con la quale SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro n. 40, PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it ha chiesto, relativamente al metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico Espropri, per aree di terreni ubicati nel comune di SESTINO (AR) indicati nel piano particellare allegato alla citata richiesta:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano Particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico Espropri, l'emanazione del citato decreto del 14.02.2024 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO CHE

- l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dal richiedente per la costituzione di servitù coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni a favore dei proprietari identificati nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria e sono indicate nel piano particellare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

a) ai proprietari degli immobili interessati, così come previsto dalla normativa vigente, è stata data comunicazione di approvazione del progetto definitivo;

b) sussistono motivi indifferibili di pubblica utilità per disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare esercizio e funzionamento degli impianti, nonché per la loro necessaria e continua manutenzione.

VISTA la relazione istruttoria agli atti di questa Unità protocollo n. ENG COS/PES&SINF/0267/ZAB;

VISTI

- l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

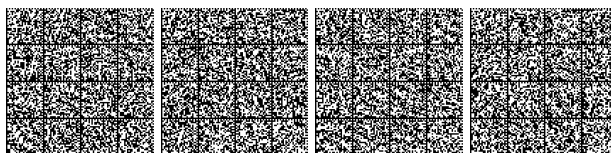
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

DECRETA

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di SESTINO (AR) interessate dalla realizzazione dell'opera denominata Metanodotto "Foligno - Sestino" DN 1200 (48"), DP 75 bar e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.



Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A. Progetto CENOR, gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupazione, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, dell'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea e danni determinata con il presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo Testo Unico Espropri, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società beneficiaria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR), provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico Espropri.

Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi da SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR) alla casella di posta elettronica certificata: espropri@pec.snam.it

Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Unità DI SNAM RETE GAS S.p.A. - Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - PEC: espropri@pec.snam.it - e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 - Ancona - PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea e danni.

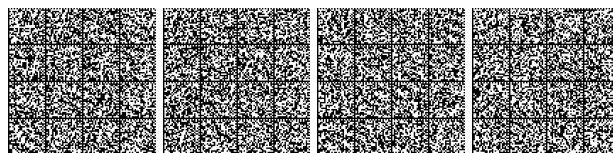
Questa Unità, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea e danni, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza il pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea e danni disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Unità ECOSIC.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

- a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico Espropri e ss.mm.ii., presentare a questa Unità, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico



nominato da questa Unità e ad un terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile – su istanza di chi ne abbia interesse - determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Unità ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico Espropri.

In caso di non condivisione della stima di cui ai precedenti punti a) e b), il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stessa, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico Espropri.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni tre, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l'avv. Annalisa Zabaione, presso Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 ed uffici operativi Via dell'Unione Europea n. 4 - 20097 San Donato Milanese (MI), pec: espropri@pec.snam.it

Articolo 12

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.
ing. Giuliana Agata Garigali

TX25ADC4593 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A. **Engineering, Construction & Solutions** **Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure** **PES&SINF**

Decreto n. 7 del 22.04.2025 - Imposizione coattiva di servitù, autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennità provvisoria per la realizzazione dell'opera metanodotto Foligno-Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar in Comune di Gualdo Tadino (PG)

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.

VISTO il Decreto del 12.02.2024 emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed

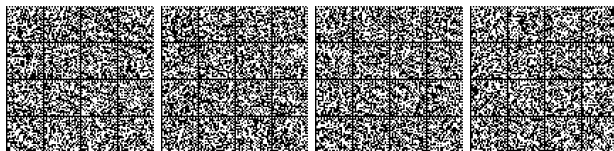
esercizio, dichiarazione di pubblica utilità, riconoscimento dell'urgenza e indifferibilità, conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar", nei comuni di Apecchio, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, in Provincia di Pesaro Urbino; nei comuni di Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga e Città di Castello, in Provincia di Perugia, nonché nei Comuni di Badia Tedalda e Sestino in Provincia di Arezzo;

VISTO che con il medesimo provvedimento, all'art. 8, SNAM Rete Gas S.p.A. è stata delegata, nella persona del suo Amministratore Delegato *pro tempore*, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'opera "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 DP 75 bar";

CONSIDERATO che SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore* ha delegato, con procura Rep. n. 92450 Racc. n. 29518 del 06.02.2025 per notaio Ezio Ricci di Milano, registrata a Milano il 10.02.2025 al n. 11851/Serie 1T, l'ing. Giuliana Agata Garigali, dirigente, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/01, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione del metanodotto, nonché a provvedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii, nonché dell'art. 5 della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO che il "Metanodotto Foligno – Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar" fa parte della cosiddetta "Linea Adriatica", che consentirà di incrementare le capacità di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della rete nazionale ubicati nel Sud Italia e garantirà il potenziamento delle reti locali esistenti, l'aumento della flessibilità del sistema e un ulteriore miglioramento del livello di affidabilità per la fornitura, assumendo una valenza strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas;

CONSIDERATO inoltre che la "Linea Adriatica" è inserita nell'elenco del "Project of Common Interest" (PCI), approvato dalla Commissione europea ed è un'infrastruttura strategica come ritenuto dalla stessa Commissione Europea



quale, nella comunicazione COM (2022) 230 del 18 maggio 2022, Annex 3, riconosce che il potenziamento della rete italiana di trasporto dei gasdotti potrà garantire il trasporto delle ulteriori forniture previste provenienti dall'Algeria e dall'Azerbaijan, fondamentali per garantire il mantenimento in Italia della sicurezza degli approvvigionamenti, minacciata dal conflitto russo-ucraino in atto;

CONSIDERATO che il metanodotto, in quanto parte della "Linea Adriatica", è inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam Rete Gas a partire dal Piano 2014-2023;

CONSIDERATO che l'opera assume una valenza strategica per il sistema di trasporto nazionale poiché, oltre ad incrementarne la capacità, consentirà di diversificare i corridoi di trasporto energetico mediante i migliori standard di sicurezza;

CONSIDERATO che il metanodotto nonché le opere ad esso connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 come modificato da ultimo dal D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108.

VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Unità Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF di seguito Unità Espropri con Prot. 2025/0109 del 03.03.2025, con la quale SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro n. 40, PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it ha chiesto, relativamente al metanodotto Foligno - Sestino DN 1200 (48") DP 75 bar, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico Espropri, per aree di terreni ubicati nel comune di GUALDO TADINO (PG) indicati nel piano particellare allegato alla citata richiesta:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano Particellare;

b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico Espropri, l'emanazione del citato decreto del 12.02.2024 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO CHE

- l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;

- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;

- le indennità proposte dal richiedente per la costituzione di servitù coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni a favore dei proprietari identificati nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria e sono indicate nel piano particellare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

a) ai proprietari degli immobili interessati, così come previsto dalla normativa vigente, è stata data comunicazione di approvazione del progetto definitivo;

b) sussistono motivi indifferibili di pubblica utilità per disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare esercizio e funzionamento degli impianti, nonché per la loro necessaria e continua manutenzione.

VISTA la relazione istruttoria agli atti di questa Unità protocollo n. ENGCOS/PES&SINF/0316/ZAB;

VISTI

- l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

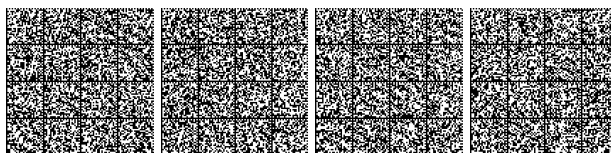
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

DECRETA

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di GUALDO TADINO (PG) interessate dalla realizzazione dell'opera denominata Metanodotto "Foligno - Sestino" DN 1200 (48"), DP 75 bar e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.



Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A. Progetto CENOR, gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- l'occupazione, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, dell'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

- l'inalterabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea e danni determinata con il presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-*octies* del medesimo Testo Unico Espropri, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società beneficiaria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR), provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico Espropri.

Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi da SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENOR) alla casella di posta elettronica certificata: espropri@pec.snam.it

Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Unità DI SNAM RETE GAS S.p.A. - Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - PEC: espropri@pec.snam.it - e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto CENOR - Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 - Ancona - PEC: adriatica.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea e danni.

Questa Unità, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea e danni, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza il pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea e danni disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Unità Espropri PES&SINF.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condanna le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

- a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico Espropri e ss.mm.ii., presentare a questa Unità, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designan-



done uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Unità e ad un terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile – su istanza di chi ne abbia interesse - determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Unità ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico Espropri.

In caso di non condivisione della stima di cui ai precedenti punti a) e b), il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stessa, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico Espropri.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni tre, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l'avv. Annalisa Zabaione, presso Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, Piazza Santa Barbara, n. 7 ed uffici operativi Via dell'Unione Europea n. 4 - 20097 San Donato Milanese (MI), pec: espropri@pec.snam.it

Articolo 12

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.
ing. Giuliana Agata Garigali

TX25ADC4594 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

NEW RESEARCH S.R.L.

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

Titolare AIC: New Research S.r.l.

Medicinale: DAVIXON (AIC 035816040)

Codice Pratica: N1B/2025/286

Tipologia di variazione: Grouping di variazioni di tipo IB, categorie: 1xIB - B.II.b.1.f, 1xIB - B.II.b.1.b, 1xIAIN - B.II.b.1.a, 1xIAIN - B.II.b.2.c.2, 1xIB - B.II.b.4.b, 2xIB - B.II.b.3.a, 1xIA - B.II.b.5.c

Modifica apportata: Aggiunta del sito Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. per la totalità del processo di fabbricazione del prodotto finito, incluso il confezionamento primario e secondario, il controllo e il rilascio dei lotti; introduzione di un batch size alternativo della fiala solvente del prodotto finito (50.000 fiale); modifica minore di processo (temperatura del tunnel per la produzione della polvere in flacone); modifica minore di processo (parametri di sterilizzazione della fiala solvente); eliminazione di IPC non significativo (uniformità di massa della polvere).

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-*bis*, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i, a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli stampati (FI, paragrafo 6), relativamente al medicinale indicato e la responsabilità si ritiene affidata alla Società titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP a partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. - Parte Seconda della variazione e al FI e all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I. - Parte Seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicate in etichetta.

Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.R.I.

Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia

TX25ADD4572 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Medicinale: LOSARTAN TEVA

Codice AIC: 038098, 038112 (tutte le confezioni autorizzate)

Procedura Europea: NL/H/4831/001-003/IA/064/G

Medicinale: LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE TEVA

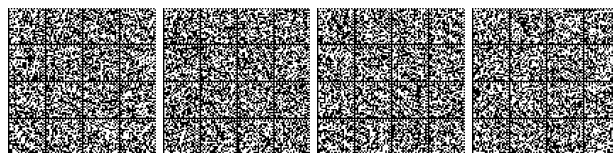
Codice AIC: 038028 (tutte le confezioni autorizzate)

Procedura Europea: NL/H/4610/001-002/IA/095/G

Codice Pratica: C1A/2025/349

Procedura Supergrouping: NL/H/xxxx/IA/977/G

Tipologia di variazione: Tipo IAIN - C.I.z. - Modifica apportata: Aggiornamento stampati in accordo alle raccomandazioni PRAC, EMA/PRAC/499603/2024



In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i, a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente ai medicinali sopra indicati e la responsabilità si ritiene affidata alla Società titolare dell'AIC. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda della variazione; al Foglio Illustrativo, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un procuratore
dott.ssa Elena Tedeschi

TX25ADD4573 (A pagamento).

TEVA B.V.

Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL E AMLODIPINA TEVA

Codice AIC: 045512 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice Pratica: C1A/2025/349

Procedura Europea: NL/H/3724/001-003//IA/025/G (NL/H/xxxx/IA/977/G)

Tipologia di variazione: Tipo IAin - C.I.z. - Modifica apportata: Aggiornamento stampati in accordo alle raccomandazioni PRAC, EMA/PRAC/499603/2024

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n. 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i, a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente al medicinale sopra indicato e la

responsabilità si ritiene affidata alla Società titolare dell'AIC. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda della variazione e al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un procuratore
dott.ssa Elena Tedeschi

TX25ADD4574 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008

Medicinale: VITAMINA D3 S.A.L.F.

Codice AIC: 045891

Codice pratica: N1B/2025/140

Tipologia variazione: IB C.I.2.a

Titolare AIC: SALF S.p.A. Laboratorio Farmacologico

Modifica apportata: Allineamento al medicinale di riferimento. Minori modifiche formali.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,

5.1 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in



commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti

TX25ADD4577 (A pagamento).

ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

Sede: World Trade Center, brinzoll de Barcelona, s/n, Edifici Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Spagna

Modifiche minori di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m. i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Titolare AIC: Accord Healthcare S.L.U.

Specialità medicinale: PACLITAXEL ACCORD (AIC n. 040573) - Confez.: tutte

Codice Pratica: C1A/2025/186 - Proc.n. NL/H/1444/001/IA/043/G;

Specialità medicinale: TOPOTECAN AHCL (AIC n. 040877) - Confez.: tutte

Codice Pratica: C1A/2025/902 - Proc.n. IE/H/0757/001/IA/021/G;

Specialità medicinale: QUETIAPINA ACCORD (AIC n. 041966) - Confez.: tutte

Codice Pratica: C1A/2025/1206 - Proc.n. NL/H/4781/001-005/IA/062/G;

Specialità medicinale: QUETIAPINA AHCL (AIC n. 041503) - Confez.: tutte

Codice Pratica: C1A/2025/1205 - Proc.n. NL/H/4782/IA/049/G;

Specialità medicinale: DOXORUBICINA ACCORD HEALTHCARE ITALIA (AIC n. 040581) - Confez.: tutte

Codice Pratica: C1A/2025/897 - Proc.n. NL/H/4562/001/IA/040/G;

Specialità medicinale: METOCLOPRAMIDE ACCORD (AIC n. 042443) - Confez.: tutte

Codice Pratica: C1A/2025/556 - Proc.n. NL/H/2418/001/IA/029/G;

Specialità medicinale: OLANZAPINA ACCORD (AIC n. 041598) - Confez.: tutte

Codice Pratica: C1A/2025/649 - Proc.n. SE/H/0866/001-006/IA/037/G;

Specialità medicinale: DAPTOMICINA ACCORD-PHARMA (AIC n. 048393) - Confez.: tutte

Codice Pratica: C1A/2025/649 - Proc.n. PT/H/2173/001/IA/011/G;

Specialità medicinale: IRINOTECAN ACCORD (AIC n. 044241) - Confez.: tutte

Codice Pratica: C1A/2025/1064 - Proc.n. NL/H/4565/001/IA/025/G

Tipologia modifica: Grouping Tipo IAIN - B.II.b.1. a - B.II.b.2.c.2 - Aggiunta di Accord Healthcare Single Member S.A., 64th Km National Road Athens, Lamia, Schimatari, 32009, Grecia come sito di rilascio e import.del p.f, sito conf. sec., sito controllo lotti.

Specialità medicinale: VINORELBINA ACCORD HEALTHCARE (AIC n. 050411) - Confez.: tutte

Codice Pratica: C1B/2025/814 - Proc.n. PT/H/2691/001-003/IB/005

Tipologia modifica: variazione singola tipo IB, B.II.f.1.b.1 - Modifica apportata: Modifica della shelf-life del prodotto finito: Estensione della shelf-life del prodotto finito, da 18 mesi a 21 mesi.

Specialità medicinale: ONDANSETRON ACCORD (AIC n. 048015) - Confez.: tutte

Codice Pratica: C1A/2025/644 - Proc.n. NL/H/4569/001/IA/041/G

Tipologia modifica: Grouping Tipo IA - B.II.b.1. a - B.II.b.2.c.2 - Aggiunta di Accord Healthcare Single Member S.A., 64th Km National Road Athens, Lamia, Schimatari, 32009, Grecia come sito di rilascio e import.del p.f, sito conf. sec., sito controllo lotti. - 2 tipo A.5.b.) - Cambio nome siti di testing del p.f. da Pharmavalid Ltd. Microbiological Laboratory a Pharmavalid Kft. Ungheria e da Lab Analysis s.r.l a Lab Analysis Life Science S.r.l. Italia.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte seconda della variazione e al Foglio Illustrativo e all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

Il procuratore speciale
dott. Massimiliano Rocchi

TX25ADD4579 (A pagamento).

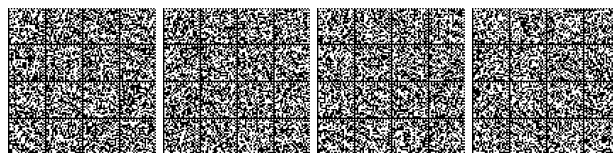
KARO HEALTHCARE AB

Modifica secondaria di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

Medicinale: PEVISON 1% + 0,1% emulsione cutanea

Codice AIC: 025036029

Codice pratica: N1B/2025/258



Tipologia di variazioni: 4 x Tipo IA - Cat. A7; 1 x Tipo IB - Cat. B.II.b.1.e; 1 x Tipo IAIN - Cat. B.II.b.1.a; 1 x Tipo IAIN - Cat. B.II.b.1.b; 1 x Tipo IA - Cat. B.II.b.2.a; 1 x Tipo IB - Cat. B.II.b.3.a; 2 x Tipo IA - Cat. B.III.1.a.2; 2 x Tipo IA - Cat. B.I.b.2.b.

Modifiche apportate: Trasferimento del processo di produzione da Janssen Pharmaceutica NV a Temmler Italia S.r.l.; Eliminazione di Janssen Pharmaceutica NV come sito responsabile della produzione del prodotto finito, compresi il confezionamento primario e secondario, il controllo e il rilascio dei lotti; Aggiunta di Temmler Italia S.R.L. come sito produttivo per tutte le parti del processo di produzione del prodotto finito compresi il confezionamento primario, secondario e il controllo lotti; Aggiornamento del CEP per l'econazolo nitrato e triamcinolone acetone; Eliminazione del metodo HPLC per i solventi residui e per le sostanze correlate per il principio attivo econazolo nitrato.

Titolare A.I.C.: Karo Healthcare AB, BOX 16184, SE-103 24 - Stoccolma (Svezia).

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i, a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo), relativamente al medicinale indicato e la responsabilità si ritiene affidata alla Società titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda della variazione e al Foglio Illustrativo e all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Il procuratore
dott. Salvatore Cananzi

TX25ADD4582 (A pagamento).

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Medicinale: LODOTRA

Codice AIC: 038986 - Tutte le confezioni autorizzate.

Codice Pratica: C1A/2025/692 - Procedura Europea n: DE/H/0844/001-003/IA/055

Tipologia di variazione: tipo IAIN, A.1

Modifica apportata: Modifica dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. - Viale Restelli, 3/7, 20124 Milano

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i, a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli stampati (paragrafi 7 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente al medicinale indicato e la responsabilità si ritiene affidata alla Società titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte seconda della variazione e al Foglio Illustrativo e all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Caterina Rizzi

TX25ADD4588 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Sede legale: via del Serafico n. 89 - Roma

Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale: 00492340583

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012

Codice Pratica C1A/2025/567- DE/H/7512/001/IA/002

Specialità Medicinale: SUGAMMADEX BAXTER - AIC: 050179

Variazione tipo IA n. - C.I.z - Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (paragrafo 4.8, nessuna modifica al FI) per implementare la raccomandazione del PRAC (PSUSA/00002799/202401) relativa al Sugammadex.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Sergio Cirillo

TX25ADD4598 (A pagamento).



EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia
Partita IVA: 12432150154

Modifica minore di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Medicinale: BIMATOPROST E TIMOLOLO EG 0,3 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione

Codice AIC n. 045146 - Confezioni: tutte.

Codice Pratica: C1A/2025/1099

Proc. Eur. n° NL/H/3808/001/IA/019/G

Grouping variation: Tipo IAin n. A.5.a - Modifica del nome del produttore del prodotto finito da S.C. Rompharm Company Srl a Rompharm Company Srl; Tipo IA n. A.5.b - Modifica dell'indirizzo del sito di sterilizzazione IRASM-IFIN-HH; Tipo IA n. B.II.e.7.a - Modifica del nome del fornitore del confezionamento da Alpla Greece a Alpla Pharma Greece.

Medicinale: CAPTOPRIL EG 25 mg e 50 mg compresse

Codice AIC n. 035036 - Confezioni: tutte.

Codice Pratica: C1A/2025/851

Proc. Eur. n° DK/H/0133/002-003/IA/056/G

Grouping variation: Tipo IAin n. B.II.b.2.c.1 - Rilascio lotti presso Centrafarm Services BV; n. B.II.b.1.b + B.II.b.1.a - Confezionamento primario e secondario presso Tjoapack Netherlands BV.

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n. 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i, a seguito delle variazioni sopra riportate, sono modificati gli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo), relativamente ai medicinali indicati e la responsabilità si ritiene affidata alla Società titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte seconda della variazione e al Foglio Illustrativo e all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data,

non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica per le variazioni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.R.I.

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

TX25ADD4603 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano ai sensi del Regolamento 2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Medicinale: EFLUELDA TETRA (048644) - EFLUELDA (051634) - tutte le confezioni autorizzate

Codice Pratica: C1A/2025/852

Procedura Europea N°: NL/H/xxxx/IA/1007/G

Tipologia Variazione: IAin-A.5.a

Modifica apportata: Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito da Sanofi Pasteur a Sanofi Winthrop Industrie.

Titolare AIC: Sanofi Winthrop Industrie

In applicazione della Determina del Direttore Tecnico Scientifico n° 95/2024 del 24/05/2024, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i, a seguito della variazione sopra riportata, sono modificati gli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo), relativamente al medicinale indicato e la responsabilità si ritiene affidata alla Società titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo a partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda della variazione entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte Seconda della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

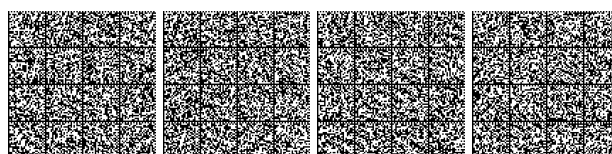
Un procuratore
dott.ssa Rosa Storri

TX25ADD4604 (A pagamento).

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU2-051) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

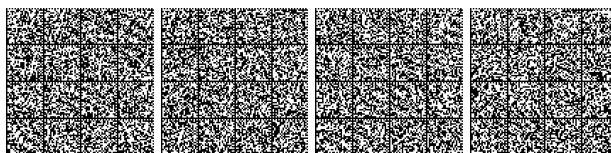
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

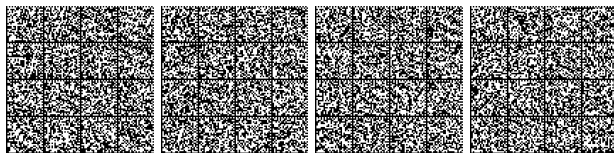
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

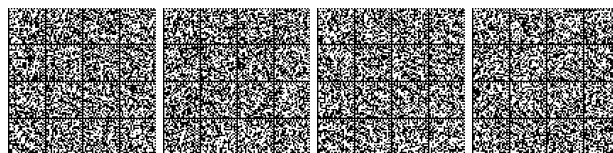
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 3,05

